Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 137 del 15 giugno 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 giugno 2001 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 150

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 13082).

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13085).

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13086).

COMUNICAZIONE 20 aprile 2001.

Modalità di diffusione di studi e statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari. (Comunicazione n. DME/1029755).

COMUNICAZIONE 26 aprile 2001.

Criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti OICR italiani ed esteri e fondi pensione aperti offerti in Italia. (Comunicazione n. DIN/1031371).

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Integrazioni alla delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13106).

DELIBERAZIONE 22 maggio 2001.

Ulteriore integrazione alla delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13130).

SOMMARIO

COMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 13082).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTE le leggi 7 giugno 1974, n. 216 e 2 gennaio 1991, n. 1, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti legislativi 23 luglio 1996, n. 415 e 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e le successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario attribuire all'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari previsto dall'art. 31, comma 4°, del d.lgs. n. 58/1998 il potere di disporre il rigetto delle domande di iscrizione all'albo dei promotori finanziari ed alla Consob la competenza a riesaminare i provvedimenti adottati dall'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori;

RITENUTO pertanto di dovere modificare gli artt. 79, 86 e 91 del regolamento n. 11522/1998;

DELIBERA:

Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato ed integrato come segue:

- l'art. 79 (istituzione e compiti) è così sostituito:

(Il testo del comma 1 resta invariato).

2. Le commissioni:

a) svolgono l'istruttoria preordinata all'iscrizione ed alla cancellazione dei promotori nell'albo; dichiarano l'improcedibilità della domanda in caso di sua incompletezza o irregolarità;

(Il rimanente testo dell'articolo resta invariato).

- L'art. 86 (compiti ed obblighi dell'organismo) è così sostituito:

1. L'organismo:

a) procede alle iscrizioni, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti prescritti ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

(Il testo delle lettere b, c, d, e, f, g, h, i del comma 1 resta invariato).

(Il testo dei commi 2, 3 e 4 resta invariato).

5. L'interessato può chiedere alla Consob il riesame dei provvedimenti adottati dall'organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob provvede nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. (Il testo del comma corrisponde al testo del comma 5 della precedente formulazione dell'articolo).

7. (Il testo del comma corrisponde al testo del comma 6 della precedente formulazione dell'articolo).

8. (Il testo del comma corrisponde al testo del comma 7 della precedente formulazione dell'articolo).

- L'art. 91 (iscrizione all'albo) è così sostituito:

(Il testo del comma 1 resta invariato).

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. L'organismo decide entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora entro detto termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

(Il testo del comma 4 resta invariato).

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 18 aprile 2001

Il presidente: SPAVENTA

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 13085).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 modificata con delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;

RITENUTA l'opportunità di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti e dagli Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

DELIBERA:

1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibera n. 12497 del 20 aprile 2000, è modificato e integrato come segue:

- La lettera d) del comma 1 dell'art. 6 è sostituita dalla seguente:

d) «blocco» indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:

1) obbligazioni o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;

2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:

– 150 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di Euro;

– 250 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di Euro;

- 500 mila Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di Euro;
- 1,5 milioni di Euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di Euro;

La definizione di ««blocco»» non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico."

- L'art. 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7
(Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati)

1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari, diversi dai contratti a premio e da ogni altro strumento finanziario derivato, esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9."

- Nell'art. 11, comma 1, l'espressione "entro il termine di cinque minuti" è sostituita dalla seguente: "entro il termine di quindici minuti".

- L'art. 11, comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti entro le ore 9,00 del giorno di mercato aperto immediatamente successivo."

- L'art. 11, comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:

- titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;
- titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;
- spezzature;
- contratti a premio e ogni altro strumento finanziario derivato."

- L'art. 18-*bis*, comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini del presente articolo si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato estero di proposte negoziali."

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 18 aprile 2001

Il presidente: SPAVENTA

DELIBERAZIONE 18 aprile 2001.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13086).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130;

VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dalla delibera n. 12475 del 6 aprile 2000;

RITENUTA l'opportunità di modificare ed integrare le disposizioni contenute nel predetto regolamento;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

DELIBERA:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è modificato ed integrato come segue:

* Nell'articolo 2, la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti lettere:

"*e*) "covered warrant": gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza fra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;

f) "emittenti strumenti finanziari diffusi": gli emittenti italiani dotati di un patrimonio

netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.";

* Nell'art. 7, comma 1, in fine, sono aggiunte le parole "Il predetto termine è di quindici giorni per le sollecitazioni, finalizzate alla quotazione, aventi ad oggetto azioni non quotate né diffuse, e per quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi sulla base di programmi.";

* Dopo l'art. 9 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis
(Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma)

1. Quando la sollecitazione riguarda strumenti finanziari emessi sulla base di un programma il contenuto del prospetto e i termini istruttori, decorrenti dall'invio della comunicazione, sono conformi al successivo articolo 62. L'avviso integrativo del programma è pubblicato, entro il giorno antecedente l'inizio del periodo di adesione su organi di stampa adeguatamente diffusi e mediante deposito presso l'emittente e gli intermediari incaricati del collocamento e della raccolta delle adesioni; esso è contestualmente trasmesso alla Consob.";

* Nell'art. 15, comma 3, dopo le parole "La comunicazione", sono inserite le parole "contenente le informazioni previste nell'allegato 1L,";

* Nell'art.18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:

a) specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;
b) rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;
c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 27, comma 4;
d) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;
e) specificare che non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti in futuro.";

* L'art. 19 è sostituito dal seguente:

"Art. 19
(Diffusione degli annunci pubblicitari)

1. Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR e fondi pensione aperti possono essere

diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob.

2. Gli altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni da quello della loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate. Possono tuttavia essere diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti soltanto una o più delle seguenti indicazioni:

a) denominazione, sede sociale e eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;
b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;
c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni.";

* Nell'art. 21, dopo le parole "articolo 8", sono aggiunte le parole "comma 1,";

* Nell'art. 24, comma 1, le parole "con le modalità previste dall'art. 8, lettere a) e b)" sono sostituite dalle parole "entro il giorno precedente la diffusione del prospetto aggiornato" e alla lettera b) dopo le parole "prospetto informativo modificata" sono inserite le parole "o del modulo di sottoscrizione";

* Nell'art. 24, comma 2 dopo le parole "La parte di prospetto" sono inserite le parole "o il modulo di sottoscrizione";

* L'art. 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26
(Aggiornamento del prospetto informativo)

1. Se al prospetto riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati del collocamento, senza attendere la pubblicazione dell'eventuale aggiornamento del documento integrativo.

2. Alle variazioni riguardanti il documento integrativo ed il modulo di sottoscrizione si applica l'articolo 24, commi 1 e 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del regolamento della Banca d'Italia. Se le predette variazioni sono contestuali a quelle del prospetto depositato in forza del comma 1, la Consob può richiedere che esse siano comunicate al pubblico, con le opportune modalità, anche prima della pubblicazione del documento integrativo aggiornato.

3. Le variazioni del prospetto informativo che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento delle spese applicabili ai partecipanti in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.";

* Dopo il comma 3 dell'art. 27 è inserito il seguente:

"4. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione ed i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.";

* Nell'art. 28, comma 1, in fine, le parole "In tale caso non è consentito lo svolgimento di attività pubblicitaria" sono soppresse;

* Nell'art. 33, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"4. Nelle sollecitazioni indicate dal comma 2, lett. *d*), il prospetto informativo di emittenti con azioni quotate in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE è redatto secondo gli schemi applicabili agli emittenti quotati in Italia.";

* Nell'art. 40, i commi 2 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il periodo di adesione è concordato con la società di gestione del mercato o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob: tra un minimo di venticinque e un massimo di quaranta giorni per le offerte effettuate ai sensi degli articoli 106, comma 4, e 107 del Testo Unico; tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni per le altre offerte. La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fini ad un massimo di cinquantacinque giorni."

7. Le adesioni alle offerte possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo le modalità indicate dalla società di gestione del mercato nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.";

* L'art. 41 è sostituito dal seguente:

"Art. 41
(Norme di trasparenza)

1. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta indicano il soggetto che le ha rese e sono ispirate a principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

2. Durante il periodo intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data indicata per il pagamento del corrispettivo:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;
b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;
c) l'offerente e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.";

3. Ogni messaggio in qualsiasi forma diffuso avente carattere promozionale relativo all'offerta ovvero inteso a contrastare un'offerta deve essere riconoscibile come tale. Le informazioni in esso contenute sono espresse in modo chiaro, corretto e motivato, sono coerenti con quelle riportate nella documentazione già diffusa e non inducono in errore circa le caratteristiche dell'operazione e degli strumenti finanziari coinvolti. Copia di detti messaggi è trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

4. Prima del pagamento, l'offerente pubblica, con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta.

5. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4 del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

6. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico, e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere *a*) e *b*) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera *c*), del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.";

* Nell'art. 42, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se gli offerenti, nel periodo compreso tra la comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e la data del pagamento del corrispettivo, acquistano, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il

diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo dell'offerta, adeguano quest'ultimo al prezzo più alto pagato.";

* Nell'art. 43, comma 1, in fine, dopo le parole "per la chiusura", sono inserite le parole "del periodo di adesione.";

* Nell'art. 43, comma 2, le parole "L'aumento è pari ad almeno il due per cento del corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata" sono soppresse;

* L'art. 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 44
(Offerte concorrenti)

1. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

2. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura del periodo di adesione dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

3. I rilanci sono effettuati mediante pubblicazione di un avviso contenente la natura e l'entità del rilancio e l'avvenuto rilascio delle garanzie integrative.

4. Fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, i rilanci debbono essere effettuati entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente o di un precedente rilancio di altro offerente.

5. Nessun rilancio può essere effettuato oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura del periodo di adesione dell'ultima offerta. L'ultimo giorno utile tutti gli offerenti, ad eccezione di quelli per i quali sia già scaduto il termine previsto dal comma precedente, possono effettuare un ulteriore rilancio, previa comunicazione alla Consob.

6. Il periodo di adesione delle offerte e la data prevista per la pubblicazione dei risultati sono allineati a quelli dell'ultima offerta concorrente, salvo che gli offerenti precedenti, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, comunichino alla Consob e al mercato di voler mantenere inalterata la scadenza originaria; in tal caso essi non possono effettuare rilanci.

7. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo di adesione alle offerte indicate nel comma 4, il periodo di adesione alle stesse è prorogato di dieci giorni.

8. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili. Nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati dell'offerta che ha prevalso possono essere conferiti ad essa gli strumenti finanziari apportati alle altre offerte.

9. In presenza di offerte concorrenti e fino alla chiusura del periodo di adesione gli offerenti non possono acquistare, direttamente, indirettamente o per interposta persona, gli strumenti finanziari oggetto di offerta, ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva, a prezzi superiori al corrispettivo della loro offerta.";

* Nell'art. 45, le due espressioni "azioni con diritto di voto" sono sostituite dalle parole "azioni ordinarie";

* Nell'art. 46, la parola "all'acquisizione" è sostituita dalle seguenti "all'acquisto, anche indiretto ai sensi dell'art. 45,";

* Nell'art. 47, comma 2, la parola "quotati" è sostituita dalle parole "ammessi a quotazione";

* Nell'art. 49, la lettera *f)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*f)* è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta.";

* Nell'art. 51, comma 1, la lettera *b)* è soppressa e le parole "*c)* obbligazioni strutturate" sono sostituite dalle seguenti "*b)* obbligazioni strutturate";

* Nell'art. 53, comma 1, in fine le parole "Si applicano le disposizioni dell'art. 5, commi 4 e 5", sono sostituite dalle parole "Si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 5.";

* Nell'art. 57, i commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Qualora nei dodici mesi precedenti la data della domanda sia stato pubblicato un prospetto informativo trasmesso ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo Unico o un prospetto di quotazione relativi ai medesimi strumenti finanziari, ovvero contenenti informazioni equivalenti a quelle richieste dal prospetto di quotazione applicabile secondo gli schemi dell'allegato 1B, gli emittenti possono, in luogo di un nuovo prospetto, utilizzare il prospetto già pubblicato, corredato di una nota contenente l'aggiornamento delle informazioni, le integrazioni riguardanti eventi significativi accaduti successivamente nonché, se del caso, le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda. In tal caso il prospetto è reso pubblico nei termini e con le modalità previsti dall'art. 56. La Consob può comunque richiedere la predisposizione

di un nuovo prospetto per le finalità indicate dall'art. 94, comma 2, del Testo Unico.

3. Qualora un emittente, con azioni negoziate da almeno due anni in un mercato regolamentato italiano, presenti la domanda per la quotazione in altro mercato regolamentato italiano delle azioni o di altri strumenti finanziari, la Consob può esentare, in tutto o in parte, l'emittente dalla redazione del prospetto se lo stesso abbia già pubblicato un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle dell'Allegato 1B.";

* Nell'art. 58, comma 1, lett. c), in fine, dopo le parole "alla sollecitazione" sono aggiunte le parole "o alla quotazione";

* Nell'art. 61, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La pubblicazione del documento informativo sull'emittente è autorizzata dalla Consob con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7, comma 3. La società di gestione del mercato dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del documento. Il documento pubblicato è utilizzato per tutte le ammissioni effettuate fino all'approvazione del bilancio successivo.

3. Salvo il caso previsto dal successivo articolo 62, in occasione delle singole ammissioni la domanda è corredata della nota integrativa. Entro venti giorni dalla data della domanda la Consob autorizza la pubblicazione della nota. Il termine è sospeso in caso di richiesta di documenti o informazioni e riprende a decorrere dal ricevimento da parte della Consob di quanto richiesto. L'autorizzazione non è rilasciata se non è intervenuto il provvedimento di ammissione a quotazione da parte della società di gestione del mercato.";

* L'art. 62 è sostituito dal seguente:

"Art. 62

(Obbligazioni e covered warrant emessi sulla base di un programma)

1. Quando l'emissione di strumenti finanziari indicati all'articolo 61, comma 1, è effettuata sulla base di un programma la domanda è corredata da una o più note integrative valide per tutte le emissioni rientranti nel programma e dal documento informativo sull'emittente, se non ancora pubblicato.

2. Le note integrative relative al programma contengono, per ciascuna tipologia di prodotto, tutte le informazioni prescritte dall'allegato 1B, ad eccezione di quelle, individuate nella nota stessa, definibili solo al momento delle singole emissioni. In occasione di ciascuna emissione, le restanti informazioni sono rese note con un avviso integrativo del programma, redatto in conformità al modello riportato in allegato 1B, pubblicato, entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni, mediante deposito presso la società di gestione del mercato e la sede dell'emittente, e contestualmente trasmesso alla Consob.

3. L'autorizzazione alla pubblicazione delle note integrative e, se presentato contestualmente, del documento informativo sull'emittente è rilasciata nel termine di 60 giorni. Detta autorizzazione non è rilasciata se non è intervenuto il giudizio di ammissibilità alla

quotazione degli strumenti finanziari oggetto del programma da parte della società di gestione del mercato.

4. L'autorizzazione alla pubblicazione di modifiche alle note integrative è autorizzata entro venti giorni dalla relativa domanda. In occasione dell'aggiornamento del documento informativo sull'emittente conseguente all'approvazione del bilancio successivo la Consob può chiedere modifiche alle note integrative già pubblicate.";

* Nell'art. 65, comma 1, è aggiunta la seguente lettera *d*):

"*d*) "emittenti covered warrant": i soggetti italiani che emettono covered warrant quotati in borsa in Italia.";

* Nell'art. 69, la lettera *c*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*c*) riportino, con evidenza grafica, un'avvertenza nella quale sia indicato che chi li diffonde può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione.";

* Nell'art. 69, comma 2, dopo le parole "dell'intermediario autorizzato" sono inserite le parole "o delle società in rapporto di controllo con esso" e le parole "è effettuato entro quindici giorni" sono sostituite dalle parole "è effettuato entro dieci giorni";

* Nell'art. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni di fusione o scissione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B.";

* Il comma 4 dell'art. 70 è soppresso;

* L'art. 71 è sostituito dal seguente:

"Art. 71
(Acquisizioni e cessioni)

1. Gli emittenti azioni, in ipotesi di operazioni di acquisizione o di cessione significative, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, o su richiesta di quest'ultima, in relazione alle caratteristiche dell'operazione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro quindici giorni

dalla conclusione dell'operazione, un documento informativo redatto in conformità all'allegato 3B. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.";

* Nell'art. 72, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione di azioni di una categoria in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e presso i depositari, per il tramite della società di gestione accentrata e con le modalità da questa stabilite, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione degli amministratori integrata con le informazioni necessarie per la conversione. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. I depositari, tramite la società di gestione accentrata, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione alla società di gestione del mercato che li rende pubblici entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione con un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.";

* L'art. 75 è sostituito dal seguente:

"Art. 75
(Emittenti obbligazioni e covered warrant)

1. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti dei titolari dei predetti strumenti finanziari, si applicano l'articolo 70, commi 1 e 2, e l'articolo 72, commi 1 e 2.";

* Nell'art. 76, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 70, 72, 73, 74 e 75, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.";

* L'art. 88 è sostituito dal seguente:

"Art. 88
(Equivalenza delle informazioni)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di altri Paesi dell'Unione Europea mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in altri paesi.

2. Gli emittenti strumenti finanziari quotati anche nei mercati di paesi extra-comunitari

mettono a disposizione del pubblico le ulteriori informazioni fornite in tali paesi se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.";

* Nell'art. 95, la rubrica ed il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 95
(Emittenti obbligazioni e covered warrant)

1. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 75, si applica l'articolo 90, comma 1, e l'articolo 92.";

* Nell'art. 96, la lettera *a)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*a)* la documentazione prevista dall'art. 77, comma 1, lett. a), b), e c), nei termini ivi indicati;";

* Nell'art. 97, la rubrica ed il comma 1 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 97
(Emittenti obbligazioni e covered warrant)

1. Gli emittenti obbligazioni e covered warrant trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 96, lettera *a)*.";

* L'art. 105 è sostituito dal seguente:

"Art. 105
(*Operazioni straordinarie*)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, Capo II, del presente Titolo.

2. Gli stessi emittenti trasmettono alla Consob:

a) il documento informativo predisposto ai sensi degli articoli 70, comma 3, 71, nonché gli avvisi di avvenuta pubblicazione dei predetti documenti, contestualmente alla diffusione al pubblico;
b) il verbale delle assemblee di cui agli articoli 70,72,73 e 74 nonché la relazione illustrativa predisposta dagli amministratori per tali assemblee, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;
c) il verbale previsto dagli articoli 2420 *ter* e 2443 del codice civile, entro trenta

giorni dalla riunione consiliare.

3. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76.";

* L'art. 106 è sostituito dal seguente:

"Art. 106
(*Informazione periodica*)

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 83.

2. Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dagli articoli 77, comma 1, lettere a), b) e c), e 81 nonché le ulteriori informazioni contabili di carattere periodico contemplate dalla disciplina dei relativi mercati di quotazione.

3. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 77 e 83 e dall'articolo 97, comma 1.";

* Nell'art. 107, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Agli emittenti obbligazioni e covered warrant quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano gli articoli 84 e 88.";

* Nell'art. 114, comma 3, in fine, dopo le parole "nel paese di quotazione" sono inserite le parole "se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.";

* Nell'art. 116, comma 3, in fine, dopo le parole "nel paese di quotazione" sono inserite le parole "se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano.";

* Dopo l'art. 116 è inserito il seguente:

"Art. 116-*bis*
(*Informazioni ulteriori in materia di bilanci*)

1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, aventi sede legale all'estero, se il bilancio di esercizio e quello consolidato nonché la relazione degli amministratori non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione

Europea e se i principi contabili applicati non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico le informazioni complementari necessarie.";

* Nell'art. 127, comma 3, in fine, dopo le parole "anche mediante riproduzione su strumenti informatici" sono inserite le parole "unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C.";

* Nell'art.128, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Copia dell'estratto e di quanto pubblicato ai sensi dell'articolo 131 è trasmesso alla Consob, anche mediante riproduzione su supporto informatico, entro il giorno di pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di pubblicazione. Nelle ipotesi previste dall'articolo 131, comma 2, il supporto contiene l'ultimo estratto del patto pubblicato ai sensi dell'articolo 130, ovvero dell'articolo 131, comma 1, aggiornato con le modifiche intervenute. Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati.";

* Nell'art. 152, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall'art. 151, commi 1 e 2; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre.";

* Nell'art. 153, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"2. L'obbligo di contestuale trasmissione alla Consob si considera adempiuto se la diffusione degli avvisi e dei comunicati avviene mediante il loro inserimento nei sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attivati dalla società di gestione dei mercati ai quali ha accesso la Consob.";

* Nell'Allegato 1A, lettera A), la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"in caso di emittente estero, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:

- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni

dell'ordinamento italiano;

- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob." ;

* Nell' Allegato 1B - Parte prima:

- la nota 1 è sostituita dalla seguente "Nei casi di sola sollecitazione ovvero di sola quotazione le richieste contenute negli schemi da 1 a 6 devono essere seguite in quanto applicabili.";

- il punto VI è sostituito dal seguente "VI - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE (compresi gli strumenti finanziari c.d. *reverse convertible)*

1. Il prospetto relativo alla quotazione di obbligazioni strutturate emesse da istituti di credito ovvero da enti sovranazionali deve contenere le informazioni previste dallo schema 6 (obbligazioni bancarie). Lo stesso schema si applica alla offerta di strumenti finanziari *reverse convertible* emessi da istituti di credito e concernenti strumenti finanziari sottostanti quotati in Italia o in mercati di Paesi appartenenti all'OCSE.

2. Se l'offerta riguarda strumenti finanziari *reverse convertible* concernenti strumenti finanziari sottostanti non quotati in Italia o in mercati di Paesi appartenenti all'OCSE, si applica lo schema relativo all'offerta di obbligazioni convertibili (schema 5). Tuttavia, se l'emittente è un istituto di credito le "informazioni relative all'emittente gli strumenti finanziari" dello schema 5 sono sostituite dalle corrispondenti informazioni contenute nello schema 6.

3. Nei rimanenti casi, alla quotazione di obbligazioni strutturate e all'offerta di strumenti finanziari *reverse convertible* si applicano gli schemi relativi alla quotazione/offerta di obbligazioni (schemi 3 e 4).";

* Nell'Allegato 1B - Parte seconda, il titolo è sostituito dal seguente "Parte seconda: A) Struttura dello schema 1 e dimostrazione della "scissione" degli schemi 1, 2, 3, 4 e 5 nel documento informativo sull'emittente e nella nota integrativa alla sollecitazione/quotazione";

* Nell'Allegato 1B - Parte seconda, Schema 1, la lettera D) è sostituita dalla seguente:

"D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE

D.1) L'emittente
D.2) L'offerta
D.3) Dati contabili e moltiplicatori";

* Nell'Allegato 1B - Parte seconda, dopo la tabella denominata "Scissione schema 5"

sono inserite le seguenti parole "B) struttura degli schemi 6 e 7 e dimostrazione della scissione";

* Nell'Allegato 1B - Parte seconda, le tabelle denominate "Scissione schema 6" e "Scissione schema 7", sono sostituite dagli schemi e dalle tabelle allegate (Allegato n. 1);

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 1, la lettera D) è sostituita dalla lettera allegata (Allegato n. 2);

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 1, lettera H), capitolo IV, i punti 4.13.1.1 e 4.13.3 sono sostituiti dai seguenti:

  "4.13.1.1 - Per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale, le informazioni di cui ai punti da 4.1 a 4.12, ove applicabili, devono essere redatte su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo a cui esse si riferiscono.",

  "4.13.3 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.";

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 2, all'inizio, dopo le parole "ad eccezione di quello delle lettere E, F, G, H, L, Q e S." è inserito il seguente periodo "Per quanto riguarda la lettera D gli elementi informativi richiesti andranno inseriti ove applicabili.";

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 2, la lettera D) è sostituita dalla seguente:

  "D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE

  D.1) L'emittente (*con esclusione del punto D.1.1 dei dati di sintesi dello schema 1*)
  D.2) L'offerta
  D.3) Dati contabili e moltiplicatori";

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, Schema 3, lettera H), capitolo IV, i punti 4.14.1 e 4.14.4 sono sostituiti dai seguenti:

"4.14.1 - Per le società che hanno subito nell'ultimo anno modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale tali da incidere sulla valutazione della solvibilità dell'emittente, fornire una sintesi dello stato patrimoniale su base pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento patrimoniale dell'emittente, quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo a cui si riferiscono le informazioni presentate.",

"4.14.4 - Inserire un rinvio alla documentazione riportata in appendice per quanto attiene alla relazione della società di revisione sui dati pro-forma, contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.";

* Nell'allegato 1B - Parte terza, Schema 6, il titolo è sostituito dal seguente "Prospetto di quotazione di obbligazioni e di sollecitazione di strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale";

* Nell'allegato 1B - Parte terza, Schema 6, all'inizio, le parole "I contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S vanno riprodotti. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto." sono sostituite dalle seguenti:

"Nel caso di quotazione di obbligazioni di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L, O, P, Q ed S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, H, O, P e Q, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S, se ne riporta successivamente il contenuto.

Nel caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti bancari istituiti all'interno della U.E. e soggetti a vigilanza prudenziale vanno riprodotti i contenuti dello schema 3 ad eccezione delle lettere E, F, G, H, L e S. In particolare, non sono richieste le informazioni di cui alle lettere E, F, e H, mentre per quanto riguarda le lettere G, L e S se ne riporta successivamente il contenuto.";

* Nell'allegato 1B - Parte terza, Schema 6, al numero XIII, lettera S), dopo il punto 13.5 è inserito il seguente "13.6 - Relazioni semestrali e trimestrali approvate successivamente alla pubblicazione del documento sull'emittente.";

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 7 è sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 3);

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 8 è sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 4);

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 9 è sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 5);

* Nell'Allegato 1B - Parte terza, lo Schema 13 è sostituito dallo schema allegato (Allegato n. 6);

* Nell'Allegato 1E, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi:

a) la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;

b) la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.";

* L'Allegato 1G è sostituito dal testo allegato (Allegato n. 7);

* L'Allegato 1H è sostituito dal testo allegato (Allegato n. 8);

* Nell'Allegato 1I, Tavola 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi:

- la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;

- la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.";

* Nell'allegato 1I, nel titolo della Tavola 3, in fine, le parole "prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti finanziari di debito" sono sostituite dalle seguenti "prospetto di quotazione di obbligazioni e altri strumenti di debito";

* Nell'Allegato 1I, Tavola 3, al punto 3.1, in fine, prima del punto 3.2 sono inserite le seguenti parole:

"Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;

- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.";

* Nell'Allegato 1I, Tavola 3, al punto 3.4, in fine, prima del punto 3.5 sono inserite le seguenti parole "Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.";

* Nell'Allegato 1I, dopo la tavola 7 è inserita l'allegata Tavola 8 (Allegato n. 9);

* Dopo l'Allegato 1I è inserito l'Allegato 1L (Allegato n. 10);

* Nell'Allegato 3A, all'inizio, dopo il trattino "- schema n. 5, per le ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile", è inserito il seguente trattino "- schema n. 6, per le ipotesi di conversione delle azioni";

* Nell'Allegato 3A, dopo lo Schema n. 5 è inserito l'allegato Schema n. 6 (Allegato n. 11);

* Nell'Allegato 3B, Schema 1, i punti 5.1.1. e 5.3 sono sostituiti dai seguenti:

"5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili",

"5.3 Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.";

* Nell'Allegato 3B, Schema 2, i punti 4.1.1, 6.1.1 e 6.3 sono sostituiti dai seguenti:

"4.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati della società scissa relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.",

"6.1.1 Fornire per la/e società beneficiaria/e situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma relativi all'ultimo esercizio ovvero, nel caso in cui siano trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al primo semestre dell'esercizio in corso, corredati di note esplicative. I suddetti dati pro-forma e le note esplicative sono costruiti seguendo le indicazioni del capitolo 5 e sono accompagnate da note di commento relative all'andamento dei medesimi dati nel periodo preso in considerazione.",

"6.3 Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.";

* Nell'Allegato 3B, Schema 3, i punti 5.1.1 e 5.3 sono sostituiti dai seguenti:

"5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione descritta al punto 2, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili.",

"5.3 Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati.";

* Nell'Allegato 3B le note 3 e 8 sono soppresse, le note 4, 5, 6 e 7 rimangono invariate con i numeri 3, 4, 5, e 6 e le note da 9 a 17 rimangono invariate con i numeri da 7 a 15;

* Nell'allegato 3F i punti 1.1. e 1.5. sono sostituiti dai seguenti:

"1.1. I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti italiani con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni non convertibili, e diritti di opzione ad essi relativi nonché strumenti finanziari quotati o non quotati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari quotati:

a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso;
b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso.",

"1.5. Le comunicazioni possono essere inviate anche a mezzo telex o telefax o con altre modalità stabilite dalla Consob e devono comunque pervenire alla stessa entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.";

* Nell'Allegato 3F lo Schema 2 è sostituito dallo Schema allegato (Allegato n. 12);

* Nell'Allegato 4 il titolo è sostituito dal seguente "ASSETTI PROPRIETARI";

* Nell'Allegato 4B le parti I e II, lettera A) sono sostituite dal testo allegato (Allegato n.13);

* Dopo l'Allegato 4B è inserito l'Allegato 4C (Allegato n.14).

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto ai punti successivi:

* l'articolo 9 bis, le modifiche agli articoli 18, 19, 61, 62, 69 e 96 e le modifiche all'Allegato 1B, Parte prima, Parte seconda, ad eccezione di quella riguardante lo Schema 1, lettera D), e Parte terza, Schemi 6 e 7, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

* le modifiche all'Allegato 1B, Parte seconda, Schema 1 e Parte terza, Schemi 1, 2 e 3, si applicano alle sollecitazioni comunicate e alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione presentate alla Consob a far data dal 1° luglio 2001;

* le modifiche all'Allegato 3B si applicano alle operazioni previste dagli artt. 70 e 71, rispettivamente deliberate ed effettuate a partire dal 1° luglio 2001;

* per le sollecitazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente delibera gli Schemi di prospetto 8, 9 e 13, previsti dall'Allegato 1B, si applicano a partire dai primi aggiornamenti effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 3.

Roma, 18 aprile 2001

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO N. 1

SCHEMA 6 [27]

Prospetto di quotazione/sollecitazione di obbligazioni emittenti bancari istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale nonche' di enti sovranazionali

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) - AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

D) - INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'OPERAZIONE E DELL'EMITTENTE

D.1 - Sintesi dei dati rilevanti relativi alla sollecitazione

D.2 - Dati finanziari selezionati relativi all'emittente

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DELL'EMITTENTE

F) II - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

G) III - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ASSETTI PROPRIETARI

H) IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PATRIMONIO, LA SITUAZIONE FINANZIARIA ED I RISULTATI ECONOMICI DELL'EMITTENTE

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'EMITTENTE E SUL CAPITALE SOCIALE

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE E/O DELLA QUOTAZIONE

M) VII - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI

N) VIII - INFORMAZIONI RELATIVE A RECENTI OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLA SOLLECITAZIONE O PER I QUALI SI RICHIEDE LA QUOTAZIONE

SEZIONE TERZA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

O) IX - INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'OFFERENTE

---

[27] Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie da fornire abbiano contenuto negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di contenuto negativo, le informazioni contrassegnate da un asterisco (*).

P) X - INFORMAZIONI RIGUARDANTI I COLLOCATORI

Q) XI - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA SOLLECITAZIONE

R) XII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA QUOTAZIONE

* * *

S) XIII - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

T) XIV - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

U) XV – MODELLO DI AVVISO INTEGRATIVO AL PROGRAMMA

Scissione schema 6

Prospetto di quotazione di obbligazioni e di sollecitazione di strumenti finanziari c.d. reverse convertible di emittenti bancari istituiti all'interno della UE e soggetti a vigilanza prudenziale nonché di enti sovranazionali

	Schema 6 Prospetto completo(28)	**Schema 6 - Documento sull'emittente**	**Schema 6 - Nota integrativa**(29)
A	x	x	x(30)
B	x	x	x
C	x	x (solo avvertenze relative all'emittente)	x (solo avvertenze relative allo strumento finanziario ed alla operazione)
D	x	x (solo D.2)	x (solo D.1)
E	-	-	-
F	-	-	-
G	x	x	-
H	-	-	-
I	x	x	-
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x	-	x
O	x (limitatamente agli strumenti finanziari c.d. reverse convertible)	-	x (limitatamente agli strumenti finanziari c.d. reverse convertible)
P	x (limitatamente agli strumenti finanziari c.d. reverse convertible)	-	x (limitatamente agli strumenti finanziari c.d. reverse convertible)
Q	x (limitatamente agli strumenti finanziari c.d. reverse convertible)	-	x (limitatamente agli strumenti finanziari c.d. reverse convertible)
R	x	-	x
S	x	x	x (solo relative agli strumenti finanziari)
T	x	x	x eccetto informazioni relative alla revisione dei conti)
U	-	-	x (solo in caso di Programma)(31)

(28) Le informazioni di cui allo schema 6 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

(29) Eventuali semestrali e trimestrali redatte successivamente alla pubblicazione del documento sull'emittente dovranno essere messe a disposizione del pubblico.

(30) Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

(31) Il modello deve descrivere i dati e le informazioni che saranno resi pubblici solo in occasione delle effettive emissioni e che non possono essere anticipati in sede di nota integrativa programma.

SCHEMA 7

Prospetto di quotazione/sollecitazione relativo ai covered warrant

A) - COPERTINA

B) - INDICE

C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE
- 2) ESEMPLIFICAZIONE

D) - INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE I WARRANT

F) II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE E SUL PATRIMONIO NETTO DI VIGILANZA

G) III - DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE SUI DERIVATI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI

H) IV - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

L) VI - INFORMAZIONI RELATIVE AL GARANTE

SEZIONE II - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI E LA QUOTAZIONE

M) VII - NOTIZIE SUI COVERED WARRANT

N) VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI ALTRI COVERED WARRANT QUOTATI

O) IX - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

P) X - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Q) XI – MODELLO DI AVVISO INTEGRATIVO DEL PROGRAMMA

Scissione schema 7
Schema di prospetto di quotazione/sollecitazione relativo ai covered warrant

	Contenuto del prospetto	Schema 7 - Documento sull'emittente[32]	Schema 7 - Nota integrativa
A	x	x	x33
B	x	x	x
C1	x	x (solo avvertenze relative all'emittente)	-
C2		-	x (solo avvertenze relative allo strumento finanziario ed alla operazione)
D	x	-	x
E	x	x	-
F	x	x	-
G	x	x	-
H	x	x	-
I	x	x	-
L	x	x	-
M	x	-	x
N	x	-	x
O	x	X 34	x (solo appendici relative allo strumento finanziario)
P	x	x	x (eccetto informazioni relative alla revisione dei conti)
Q	x		x (solo in caso di Programma)

[32] Le informazioni di cui allo schema 7 "completo" dovranno essere fornite, in quanto applicabili, ovvero adattate in relazione alla tipicità del documento informativo sull'emittente o della nota integrativa.

33 Dovrà altresì essere riportato il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

34 Eventuali semestrali e trimestrali redatte successivamente alla pubblicazione del documento sull'emittente dovranno essere messe a disposizione del pubblico.

ALLEGATO N. 2

D) INFORMAZIONI DI SINTESI SUL PROFILO DELL'EMITTENTE E DELL'OPERAZIONE

CLAUSOLE GENERALI

1) Il presente schema è meramente esemplificativo; dovranno pertanto essere inserite tutte le informazioni rilevanti e necessarie ai fini di una completa descrizione dell'emittente e dell'operazione, anche qualora detti elementi informativi non siano ricompresi tra quelli di seguito indicati.

2) Per ciascuno degli argomenti trattati nella sintesi dovrà essere inserito un rinvio al relativo capitolo di dettaglio all'interno del prospetto informativo.

* * *

Le informazioni sintetiche di seguito riportate devono essere esaminate congiuntamente a quelle più analitiche contenute all'interno del prospetto informativo.

Indicare i nominativi e/o le denominazioni dei soggetti che partecipano all'operazione nonché il ruolo rispettivamente svolto (ad es. emittente, proponente, responsabile del collocamento, *sponsor*, specialista, società di revisione, etc..).

D.1) L'emittente

Storia e attività dell'emittente:

1.1: - data di costituzione ed evoluzione dell'emittente e del gruppo; per le società di recente costituzione, nonché per quelle che hanno subito recentemente modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale descrivere tali eventi e collegarli con la presentazione nel prospetto informativo di schemi contabili pro-forma, in modo da rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'emittente quale si sarebbe configurato se l'emittente stesso avesse conseguito l'assetto (inteso anche come area di consolidamento) che lo caratterizza al momento dell'operazione nel periodo cui si riferiscono le informazioni presentate.
1.2 - rappresentazione grafica della struttura del gruppo facente capo all'emittente alla data del prospetto
1.3 - breve descrizione del *business* e dei settori di attività in cui opera l'emittente;
1.4 - ripartizione del fatturato dell'ultimo triennio per settori di attività e per area geografica, in forma tabellare;
1.5 - composizione percentuale del fatturato dei primi tre e dei primi dieci clienti, in forma tabellare;
1.6 - grado di autonomia gestionale da fornitori e finanziatori.

1.7 - programmi futuri e strategie;
1.8 - indicazione sintetica, eventualmente in forma tabellare, degli investimenti effettuati e programmati correlati alla strategia di sviluppo dell'emittente.

D.2) L'offerta

Riportare, se del caso, gli estremi del provvedimento di quotazione nonché gli impegni assunti dall'emittente, dallo *sponsor*, dagli azionisti e/o da altri soggetti nei confronti della società di gestione del mercato.

Indicare:

- la natura dell'operazione, citando l'eventuale delibera di aumento di capitale;
- le suddivisioni dell'offerta globale individuando i destinatari delle stesse;
- indicazione dei soggetti incaricati del collocamento, raggruppati per categorie omogenee e funzioni svolte, ovvero indicazione che l'elenco degli stessi verrà comunicato con le modalità di cui all'art. 9 del regolamento;
- le modalità di determinazione e comunicazione del prezzo di offerta e l'entità dello sconto eventualmente stabilito per singole *tranches* della stessa;
- gli incentivi all'acquisto previsti per la sollecitazione;
- le principali informazioni inerenti lo svolgimento dell'offerta, quali, ad esempio:

• le modalità di adesione e l'irrevocabilità di quest'ultima;
• l'eventuale previsione del divieto di doppie sottoscrizioni , con le relative conseguenze in caso di violazioni;
• la possibilità di chiusura anticipata, proroga, revoca o ritiro dell'offerta, con l'indicazione delle modalità e dei termini di comunicazione al pubblico di tali eventi;
• l'eventuale previsione di un riparto;

- ove prevista, l'opzione di acquisto/sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali;
- l'esistenza di accordi di *lock-up*;
- la stima del ricavato netto([36]) dell'offerta per l'emittente, analizzato nelle principali destinazioni che ad esso si intende assegnare. Ove l'emittente non abbia specifici piani circa la destinazione del ricavato dell'offerta, devono essere indicate le motivazioni per le quali l'operazione viene effettuata. Se il ricavato dell'offerta è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo. Inoltre, ove si preveda che tali attività vengano acquisite da parti correlate, devono essere specificati i soggetti da cui le stesse saranno acquisite ed i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'offerta venga destinato alla riduzione o alla estinzione di taluni debiti finanziari, indicare gli effetti economici e finanziari connessi con i minori oneri derivanti dalla riduzione dell'indebitamento.

Tabelle riassuntive

Azionariato

---

(36) Calcolato sulla base del *range* di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente.

Fornire, sotto forma di tabella, l'indicazione dei soggetti che possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale, riportando per ciascuno di essi la percentuale di partecipazione e il numero di strumenti finanziari posseduti. Fornire inoltre le stesse informazioni con riferimento all'evoluzione dell'azionariato a seguito dell'offerta e dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto/sottoscrizione.

Indicare il soggetto controllante l'emittente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

Fornire indicazioni circa il mantenimento o l'eventuale modifica della posizione di controllo dell'emittente a seguito della sollecitazione.

Menzionare l'esistenza di patti parasociali sull'emittente rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico.

Calendario dell'operazione

Fornire sotto forma di tabella le date di:

- inizio e termine della sollecitazione;
- comunicazione del prezzo di offerta([37]);
- comunicazione delle assegnazioni;
- pagamento;
- eventuale previsione di inizio delle negoziazioni.

Dati relativi all'operazione

Fornire sotto forma di tavola, ove disponibili, le seguenti informazioni:

- prezzo di offerta o *range* di prezzo;
- lotto minimo di negoziazione e/o sottoscrizione;
- controvalore del lotto minimo([38]);
- controvalore totale dell'offerta([38]);
- numero degli strumenti finanziari offerti, distinti tra quelli emessi e/o ceduti;
- percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dagli strumenti finanziari complessivamente offerti;
- percentuale dell'offerta pubblica rispetto all'offerta globale;
- ammontare del capitale sociale post-offerta e numero delle azioni post-offerta;
- ammontare numero di azioni oggetto dell'eventuale opzione d'acquisto/sottoscrizione riservata agli investitori istituzionali;
- percentuale del capitale sociale dell'emittente rappresentata dagli strumenti finanziari oggetto dell'offerta globale e dell'opzione di sottoscrizione.

---

(37) In caso di *open price*, dovranno essere indicate le date di comunicazione del prezzo massimo e del prezzo definitivo.

(38) Qualora sia riportato un *range* di prezzo, calcolare il dato sulla base dello stesso.

D.3) Dati contabili e moltiplicatori

Fornire, per ciascuno degli ultimi tre esercizi, il c/economico e lo stato patrimoniale riclassificati del triennio, così come riportato nel capitolo IV, eventualmente sintetizzato([39]);

Ove nel prospetto siano riportati bilanci pro-forma allo scopo di riflettere modifiche sostanziali intervenute nella struttura patrimoniale dell'emittente, anche gli schemi contabili suddetti devono essere riesposti pro-forma.

Qualora l'esposizione limitata agli ultimi tre esercizi non dovesse essere sufficiente per consentire la percezione esatta del ciclo economico dell'emittente, gli schemi contabili riclassificati ed i dati finanziari selezionati devono essere riferiti ad almeno i cinque esercizi precedenti, salvo che l'emittente non abbia un più breve periodo di esistenza.

Ove l'emittente rediga anche il bilancio consolidato di gruppo può omettere di presentare i propri dati individuali ove dichiari che questi non forniscano significative informazioni aggiuntive rispetto ai dati consolidati di gruppo.

Inoltre, ove nel prospetto sia inserita una situazione economica, patrimoniale e finanziaria infra annuale aggiornata, inserire schemi di c/economico e stato patrimoniale riclassificati consolidati aggiornati con riferimento a tale periodo interinale e i medesimi devono essere posti a confronto con i dati relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ove disponibili. Motivare il mancato inserimento del confronto. Il confronto potrà essere comunque richiesto se ritenuto essenziale.

Indicare la valorizzazione del capitale economico dell'emittente secondo le valutazioni fornite dallo *sponsor* nel documento di valutazione.

Inoltre dovranno essere inseriti i dati in merito a:

INDUSTRIALI ED ALTRE

- Cash flow
- Posizione/esposizione finanziaria netta
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato operativo per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione([40])
- Risultato netto per azione

---

(39) L'eventuale sintesi dovrà comunque riportare, per ciascun margine intermedio, le componenti - anche aggregate - del differenziale.

(40) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*)

- *Cash flow* per azione
- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value*, dell'emittente e dei comparables calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto informativo, ovvero del *range* di prezzo o dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente([41])
- Capitalizzazione ante offerta della società (calcolata sulla base del prezzo di offerta, del range di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)([41])

- Grandezze significative (es. volumi, ordinativi, prezzi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

BANCHE

- Patrimonio di vigilanza base *(tier 1)* e totale *(total capital)*
- *Free capital*
- Coefficiente di solvibilità a confronto con il valore minimo di vigilanza
- Sofferenze lorde
- Sofferenze nette
- Incagli lordi
- Rettifiche di valore sui crediti
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato lordo di gestione per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione([42])
- Risultato netto per azione
- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value*, dell'emittente e dei *comparables* calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del *range* di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente)([43])
- Capitalizzazione ante offerta della società (calcolata sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del *range* di prezzo ovvero dell'intervallo di

---

([41]) Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.

([42]) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).

([43]) Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.

valorizzazione del capitale economico dell'emittente)([43])
- Grandezze significative (es. volumi, tassi, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

ASSICURAZIONI

- Totale riserve tecniche nette
- Raccolta indiretta
- *Embedded* e *appraisal value* (fornire al riguardo note metodologiche sul calcolo e sul significato)
- Numero di azioni, rettificato per riflettere le variazioni del capitale sociale nel periodo considerato
- Dividendi per azione (o strumento finanziario rappresentativo del capitale)
- Risultato della gestione tecnica per azione
- Risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi tre esercizi) per azione([44])
- Risultato netto per azione
- Patrimonio netto per azione
- Moltiplicatori di prezzo quali *Price/Earning, Price/cash flow, Price/book value*, dell'emittente e dei *comparables* calcolati sulla base del prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del *range* di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente([45])
- Capitalizzazione ante offerta della società calcolata sul prezzo di offerta, se indicato nel prospetto, del *range* di prezzo ovvero dell'intervallo di valorizzazione del capitale economico dell'emittente minimo e massimo di offerta([45])
- Grandezze significative (es. volumi, tariffe, premi incassati, ecc.) ovvero fattori chiave che possono incidere sulla gestione
- Numero dei dipendenti distinto tra Italia ed estero

* * *

Ove i dati sopra esposti non appaiano significativi, in luogo di essi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

---

(44) Gli elementi utili per la determinazione del risultato della gestione ordinaria sono ricavabili dallo schema di conto economico previsto dall'art. 2425 del codice civile, che comprende i risultati della gestione operativa o tipica e quelli della gestione finanziaria. Inoltre per componenti straordinarie di reddito si intende in via generale fare riferimento, oltre che al citato articolo, anche al principio contabile internazionale IAS n. 8 (*International Accounting Standards*).

(45) Qualora il prezzo massimo venga pubblicato mediante avviso integrativo, quest'ultimo dovrà contenere anche i moltiplicatori dell'emittente calcolati sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione ed il controvalore massimo dell'offerta.

In calce a detta tabella dovranno essere poi indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intellegibilità dei dati esposti.

Riportare i rilevi ed i richiami di informativa dei revisori nonché notizie in merito all'esistenza della confort- letter sugli eventuali dati pro-forma.

Inserire, ove ne ricorrano i presupposti, tabelle rappresentative dell'andamento recente (dati trimestrali, ove disponibili) confrontati con l'analogo dato dell'esercizio precedente e fornire indicazioni circa le ragionevoli previsioni dei risultati dell'esercizio in corso.

Per le società con risultati storici in perdita, indicare l'anno in cui secondo gli obiettivi dell'emittente possa essere raggiunto il punto di pareggio *(break even)* a livello di risultato netto di esercizio civilistico e consolidato dell'emittente, fatturato e investimenti corrispondenti, nonché le principali assunzioni alla base di tali dati.

Fornire, infine, la posizione finanziaria netta dell'emittente a data non anteriore a 60 gg. rispetto a quella del prospetto.

ALLEGATO N. 3

SCHEMA 7

Prospetto di quotazione/sollecitazione di covered warrant

Nel caso di sollecitazione le informazioni dello schema dovranno essere integrate con la descrizione delle modalità di offerta e di adesione alla stessa.

A) - COPERTINA

Inserire la seguente indicazione: «Prospetto (Documento informativo sull'emittente/Nota integrativa) depositato presso la Consob in data........ a seguito di nulla osta comunicato con nota n. .... del .... (estremi protocollo)». La nota integrativa deve inoltre riportare il riferimento al documento informativo sull'emittente già pubblicato.

Riportare quanto di seguito indicato:

« L'adempimento di pubblicazione del prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi»

B) – INDICE

C) - 1) AVVERTENZE PER L'INVESTITORE

Indicazione dei fattori di rischio generici o specifici che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento, distinguendo quelli relativi all'emittente, all'ambiente in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti.

1a) Avvertenze sull'emittente

I fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:

- la posizione finanziaria dell'emittente;
- i procedimenti giudiziari pendenti;
- le eventuali passività potenziali;

1b) Avvertenze relative agli strumenti finanziari e all'operazione

In primo luogo dovrà essere riprodotto il testo dell'All. 3, parte B) del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con delibera n. 11522 del 1.7.1998 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabile.

Inoltre i fattori di rischiosità o criticità possono riguardare:

- particolari clausole contrattuali relative ai covered warrant (es. modifica delle condizioni contrattuali ovvero degli impegni originariamente assunti dall'emittente).
- impegni assunti dal market maker;
- la possibile assenza di liquidità sullo strumento finanziario nel mercato di trattazione;
- gli eventuali conflitti di interesse;
- ogni ulteriore aspetto di criticità che dovesse emergere dalle esemplificazioni riportate al successivo punto 2).

- 2) ESEMPLIFICAZIONE

Al fine di consentire al sottoscrittore l'esatta evidenziazione delle convenienze ovvero dei rischi di "*performance*" connessi all'investimento in covered warrant:

- fornire una chiara indicazione e descrizione dell'incidenza delle determinanti (volatilità, tempo, valore del sottostante etc.) che influenzano il prezzo dei covered warrant, esemplificando la variabilità del prezzo sulla base di assunzioni effettuate sui valori di tali parametri che potranno registrarsi in futuro anche a fronte di ipotesi cd. di "stress test";

- indicazione ed esemplificazione della formula di calcolo delle convenienze (punto di pareggio etc.).

Inoltre, dovrà essere indicato l'andamento dei parametri di riferimento registrato nel passato, assumendo un periodo analogo a quello di vita residua degli strumenti finanziari ovvero degli ultimi tre anni.

D) - INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

Riportare l'indicazione che la (società di gestione del mercato) con provvedimento n. ... in data ... ha disposto la quotazione degli strumenti finanziari oggetto della presente operazione.

Indicare le modalità di fissazione della data di inizio negoziazioni.

Indicare gli impegni di quotazione e gli ulteriori impegni eventualmente assunti dall'emittente nei confronti del mercato.

SEZIONE PRIMA - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI

E) I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE I WARRANT

1.1 - Denominazione e forma giuridica dell'emittente.

1.2 - Sede sociale e sede amministrativa principale.

1.3 - Estremi atto costitutivo.

1.4 - Durata dell'emittente.

1.5 - Legislazione in base alla quale l'emittente opera e foro competente in caso di controversia.

1.6 - Estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli altri registri aventi rilevanza per legge.

1.7 - Indicazione dell'oggetto sociale e riferimento all'articolo dello statuto in cui esso e' descritto.

1.8 - Indicazione dell'eventuale *rating* posseduto dall'emittente, a data recente.

1.9 - Indicazione della soggezione dell'emittente a vigilanza prudenziale.

F) II - INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE E SUL PATRIMONIO NETTO DI VIGILANZA

2.1 - Ammontare attuale del capitale sociale sottoscritto; numero, categorie e valore nominale (o parità contabile) degli strumenti finanziari che lo rappresentano, con indicazione per ogni categoria di strumenti finanziari emessi delle caratteristiche principali e dei relativi diritti (in particolare quelli inerenti alla ripartizione degli utili). Eventuale parte del capitale sottoscritto ancora da liberare, con indicazione del numero o del valore nominale globale e della natura degli strumenti finanziari non interamente liberati, suddivisi, se del caso, in base alla percentuale di versamento effettuata per le diverse categorie.

2.2 - Indicazione dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Indicazione della natura del controllo esercitato da tale soggetto. Indicazione delle eventuali modifiche rilevanti che hanno riguardato il controllo dell'emittente nel corso dell'ultimo triennio.

2.3 - Indicazione dei soggetti che, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni disponibili, possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale. Per ogni soggetto dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione con il relativo numero di strumenti finanziari posseduti (distinguendo tra le varie categorie di strumenti finanziari).

2.4 - Indicazione del patrimonio di vigilanza dell'emittente e del gruppo facente capo all'emittente e/o di cui l'emittente fa parte, a data aggiornata.

G) III - DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE SUI DERIVATI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RISCHI

3.1 - Descrizione delle procedure di monitoraggio dei rischi e dichiarazione di conformità delle stesse alle disposizioni di vigilanza prudenziale.

H) IV - INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORGANI SOCIALI

4.1 - Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo nonché delle eventuali deleghe attribuite.

4.2 - Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato) composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio del

luogo e della data di nascita.

4.3 - Direttore generale e principali dirigenti:[107] nome, luogo e data di nascita.

I) V - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO RECENTE ED ALLE PROSPETTIVE DELL'EMITTENTE

5.1 - Indicazioni circa eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ovvero, se successivi, dopo la chiusura del semestre (ovvero del trimestre) che possano incidere in misura rilevante sulla solvibilità dell'emittente.

5.2 - Elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso, ove disponibili da altri atti o documenti societari.

L) VI - INFORMAZIONI RELATIVE AL GARANTE

6.1 - Le richieste relative all'emittente, in quanto applicabili, devono essere ottemperate anche con riferimento al garante dell'operazione.

SEZIONE SECONDA - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI E LA QUOTAZIONE

M) VII - NOTIZIE SUI COVERED WARRANT

7.1 - Descrizione.

7.2 - Caratteristiche (anche in forma di tabella) e indicazione del quantitativo complessivo dell'emissione.

i) Denominazione;
ii) Serie;
iii) Sottostante;
iv) Tipo;
v) Scadenza;
vi) Prezzi di esercizio (*Strike Price*);
vii) Codice;
viii) Quantità;
ix) Multipli/Parità.

7.3 - Autorizzazioni.

7.4 - Tagli e regime di circolazione.

7.5 - Durata, esercizio e termini di decadenza.

[107] Per principali dirigenti si intendono quelli che riferiscono direttamente agli organi di vertice della società (consiglio di amministrazione, amministratori delegati, direttori generali).

7.6 - Valuta.

7.7 - Prezzi indicativi (premi) ed indicazione della data alla quale essi si riferiscono e modalità di rilevamento. Inoltre, indicazione del valore del sottostante e della volatilità a data recente, assunti a base della stima dei prezzi indicativi.

7.8 - Rapporti, termini, condizioni e modalità di esercizio nonché eventuali modifiche alle condizioni stesse.

7.9 - Descrizione, formula ed esemplificazione delle convenienze.

7.10 - Punto di pareggio.

7.11 - Commissioni.

7.12 - Regime fiscale.

7.13 – Legge applicabile e foro competente

7.14 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità.

7.15 - Quotazione e impegni dell'emittente di esporre i prezzi ed indicazione dell'eventuale sponsor dell'operazione.

7.16 - Altri mercati di quotazione.

7.17 - Informazioni sul sottostante:

a) descrizione per tipi di sottostante (strumenti finanziari quotati italiani, strumenti finanziari quotati esteri, indici, panieri di strumenti finanziari, valute, tassi, commodities, etc.);

b) dichiarazione di disponibilità delle informazioni rilevanti ed indicazione delle modalità di diffusione (per gli emittenti quotati in Italia e' sufficiente riportare detta condizione);

c) metodi di rilevazione e relativa trasparenza;

d) andamento storico del sottostante - anche sotto forma grafica - e relativa volatilità per un periodo corrispondente almeno alla durata dei warrant; nel caso in cui la durata del warrant sia superiore a 2 anni, l'andamento storico del sottostante può essere limitato ai due anni precedenti. Detto andamento e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, possono essere riportati nel sito Internet dell'emittente.

7.18 - Regole di rettifica in caso di operazioni sul capitale effettuate dall'emittente l'attività sottostante.

N) VIII - INFORMAZIONI RIGUARDANTI ALTRI COVERED WARRANT QUOTATI

O) IX - APPENDICI E DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Appendici[108]

9.1 - Schemi di conto economico e stato patrimoniale individuali e di gruppo relativi all'ultimo esercizio chiuso, a confronto con l'esercizio precedente, nonché le eventuali relazioni semestrali e trimestrali, presentate in forma di tabella comparativa.

Se il bilancio di esercizio e quello consolidato non sono conformi alle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea e non danno una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente, sono fornite informazioni più dettagliate e/o complementari.

9.2 - Regolamento dei warrant.

Documentazione messa a disposizione del pubblico presso...... (almeno la sede dell'emittente e la società di gestione del mercato)

9.3 - Bilancio individuale dell'ultimo esercizio nonché bilancio di gruppo e situazione semestrale, se redatti, completi di allegati e delle relazioni degli organi di controllo interni e esterni.

9.4 - Statuto sociale.

9.5 - Relazioni semestrali e trimestrali eventualmente redatte successivamente alla pubblicazione del documento sull'emittente.

P) X - INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI DEL PROSPETTO, ALLA REVISIONE DEI CONTI ED AI CONSULENTI

10.1 - Nome e qualifica delle persone fisiche e/o denominazione e sede delle persone giuridiche che si assumono la responsabilità del prospetto o eventualmente di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicazione delle parti in questione.

10.2 - Dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza e limitatamente alle parti del prospetto di cui si assumono la responsabilità, i dati in esso contenuti rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

10.3.1 - Denominazione e sede della società di revisione che ha verificato i conti annuali dell'emittente, precisando se per tutti e tre gli ultimi esercizi e' stato espresso con apposite relazioni un giudizio; durata del conferimento; se l'emittente ha redatto il bilancio consolidato e lo ha fatto certificare, le precedenti informazioni dovranno riguardare anche il bilancio consolidato.

10.3.2 - Eventuale organo esterno (diverso dalle società di revisione) che ha verificato i conti annuali negli ultimi tre esercizi, con indicazione del nome, della qualifica e del domicilio.

---

[108] Ove nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche riclassificati, siano riportati in lire, dovranno comunque essere forniti nelle appendici anche gli schemi contabili in EURO.

10.3.3 - Indicazione delle informazioni e dei dati diversi dai bilanci annuali, inclusi nel prospetto, eventualmente verificati dalla società di revisione o dall'eventuale organo esterno di verifica.

10.3.4 - Se la società di revisione (ovvero l'organo esterno di verifica) ha espresso un giudizio con rilievi, un giudizio negativo ovvero ha rilasciato una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio è necessario evidenziarlo anche con espresso rinvio alla relativa documentazione contenuta in appendice.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ[109]

Il presente prospetto di quotazione è conforme al modello depositato presso la Consob in data ..... e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza la situazione patrimoniale e finanziaria, i risultati e le prospettive dell'emittente, nonché i diritti connessi con gli strumenti finanziari quotati presso il Mercato .... con provvedimento n. .... del ....

I redattori sono responsabili della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel prospetto di quotazione per le parti di rispettiva pertinenza. Ciascuno dei redattori del prospetto di quotazione si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Q) XI - MODELLO DI AVVISO INTEGRATIVO DEL PROGRAMMA

Il modello deve indicare tutti i dati e le informazioni che saranno resi pubblici solo in occasione delle effettive emissioni e che non possono essere anticipati in sede di Programma.
A titolo esemplificativo tali dati potranno riguardare:

- Emittente
- Data di emissione
- Codice isin
- Tipologia (call/put)
- Stile (europeo/americano)
- Sottostante
- Codice isin sottostante
- Multiplo/parita'
- Codice di negoziazione
- Lotto di esercizio
- Strike price
- Data di scadenza
- Quantita'
- Cash settlement/phisical delivery
- Prezzo indicativo (sulla base di un valore del sottostante rilevato a data recente e con indicazione della relativa volatilità e del tasso free risk)
- Riproduzione del paragrafo avvertenze
- Aggiornamento esemplificazioni
- Eventuale sponsor
- Eventuali commissioni

[109] La dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'emittente e del garante.

- Estremi del provvedimento di ammissione a quotazione, data di inizio negoziazioni e impegni del market maker (n. lotti minimi e cadenza temporale)
- Estremi della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.n. 385/93, ove l'emissione non rientri nell'ambito di comunicazione cumulativa già riportata nella relativa nota integrativa.

L'Avviso integrativo, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente, dovrà altresì riportare il riferimento alla relativa nota integrativa già pubblicata.

ALLEGATO N. 4

SCHEMA 8

PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO APERTO (1)(2)

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR.

Inserire la seguente intestazione: <<Offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ...>>, ovvero <<Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al sistema ... >>.

Inserire la seguente frase:
<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione), della "Parte II" (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del/dei fondo/fondi) e del "Modulo di sottoscrizione">>.

---

[1] Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di due o più fondi che presentino caratteristiche sufficientemente omogenee da poter essere inclusi nel medesimo prospetto, ovvero nei casi di organismi multicompartimentali, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascun fondo/comparto. Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di "società promotrice" distinta dalla SGR che svolge l'attività di "gestore", di offerta di quote con abbinati altri <<prodotti>> o <<servizi>>, di offerta di quote dei fondi di diritto estero <<non armonizzati>> di cui all'art. 42, comma 5, del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

[2] Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Le pagine delle parti I e II dovranno essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL/DEI FONDO/FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... >> ovvero <<Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al sistema ... >>.

<<Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi e modalità di partecipazione>>.

Inserire la seguente frase:

<<Prospetto informativo depositato presso la Consob in data ....
La presente Parte I è valida a decorrere dal...([3]) >>.

---

[3] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata dalla società di gestione, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. La SGR e il gruppo di appartenenza

Indicare la denominazione della società di gestione del risparmio e l'eventuale gruppo di appartenenza.

2. I soggetti che partecipano all'operazione

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla società di revisione.

Indicare che il documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta, contiene ulteriori informazioni.

3. Il fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto

Illustrazione sintetica della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento mobiliare di tipo aperto

4. Rischi generali connessi alla partecipazione al fondo

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

Specificare che: <<*La partecipazione al/ai fondo/fondi comune di investimento è disciplinata dal regolamento di gestione che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione*>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI

Per ciascun fondo illustrato nel prospetto, riportare:

a) valuta di denominazione;

b) finalità del fondo in relazione ai potenziali destinatari ([4]);

c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;

d) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo ([5]);

e) sintesi degli obiettivi di investimento del fondo, con particolare riguardo a:
- e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
- e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
- e.4) specifici fattori di rischio, ove rilevanti: (investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria (*duration*) - e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti);

f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra parametro di riferimento - *benchmark* - prescelto ed obiettivi del fondo; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);

g) destinazione dei proventi. Per i fondi a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del fondo (ad esempio, mediante introduzione di apposita legenda)([6]).

Inserire l'avvertenza << *Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*>>.

---

[4] Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un fondo di liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un fondo azionario Europa.

[5] Il grado di rischio deve essere indicato nel prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo anche presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*.

[6] La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al regolamento Consob n. 11522/98.

6. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*") adottato per ciascun fondo. Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98.
Qualora non sia possibile per uno o più fondi individuare un *benchmark*, indicare le ragioni di tale impossibilità.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE).

7. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E DEL FONDO

7.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

7.2 ONERI A CARICO DEL FONDO

Descrivere i principali oneri a carico del fondo. Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella Parte II.

8. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

9. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO (EVENTUALE)

Inserire puntuale rinvio alla disciplina contenuta in apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore.

Nel caso di abbinamento del fondo ad un conto corrente bancario è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo.

10. REGIME FISCALE

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione del fondo.
Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo.
Riportare il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

11. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione del fondo ad eccezione di quelle eventualmente indicate al punto 14, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.
Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

12. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri al par. 7.1.

Descrivere, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento.

13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE.

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi di cui al presente prospetto e disciplinati dal medesimo regolamento. Riferire tale facoltà anche ai fondi successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità e termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al par. 7.1. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

14. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle quote.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.
Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione del fondo.

16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che la società provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo. La società di gestione comunicherà ai partecipanti anche le caratteristiche dei nuovi fondi gestiti ed inseriti nel prospetto informativo precedentemente consegnato

Specificare che il partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione quote detenute, nei casi previsti dall'art. 62, comma 4, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

17. Ulteriore informativa disponibile

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) regolamento di gestione del fondo;

b) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva)(7);

c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione del fondo;

d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione.

e) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo (eventuale)

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi sono altresì disponibili presso la società di gestione e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

<<La SGR si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo >>.

Il Rappresentante legale

(Generalità e firma autografa)

---

[7] Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun fondo hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

PARTE II ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO E DEI COSTI DEL/DEI FONDO/FONDI

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... >> ovvero <<Offerta pubblica di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al sistema ... >>.

<<Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e dei costi del fondo>>.

<< La presente Parte II è valida a decorrere dal...([8]) >>.

---

[8] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

Riportare il nome del fondo e la relativa tipologia([9]);

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari([10]). Evidenziare altresì il migliore e peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione([11]).

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*" ([12]).

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del fondo a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari([13]) ([14]).

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del fondo e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; valore della quota a fine periodo([15])([16]), indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

2. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale

---

[9] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

[10] Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

[11] Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo, con un minimo di 3 anni. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

[12] Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo

[13] Cfr. nota n. 11

[14] Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

[15] Cfr. nota n. 10.

[16] Quanto sopra esposto rappresenta il contenuto minimo del punto 1. Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del fondo.

calcolo ([17]). Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso

3. **RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE** (Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal regolamento di gestione.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento di gestione del fondo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.
Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi riportati sul prospetto.

[17] Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni

DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Riportare la denominazione della Società di Gestione.

Inserire le seguenti indicazioni:

<<Documento sui soggetti che partecipano all'operazione>>

<<Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di quote del fondo comune di investimento mobiliare ... >>

<<La società di gestione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. >>

<<Il presente documento è valido a decorrere dal ...([18]). >>.

1. Società di Gestione del Risparmio

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorché le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi gestiti.

---

[18] Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

2. Il fondo

Inserire le seguenti precisazioni in ordine al fondo oggetto di illustrazione: evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul regolamento di gestione del fondo e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per il fondo, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione; società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. Soggetti che procedono al collocamento

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

4. Banca Depositaria

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico del fondo.

5. Soggetti che procedono alla negoziazione

Indicare: i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo; le caratteristiche essenziali delle convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6. Società di revisione

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo che alla società di gestione; relativi oneri a carico del fondo.

7. Situazioni di conflitto di interessi

Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nel regolamento di gestione del fondo ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la SGR, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire infine le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

ALLEGATO N. 5

SCHEMA 9

PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI AZIONI
DI SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV) ([1]) ([2])

COPERTINA

Riportare la denominazione della SICAV.

Inserire la seguente intestazione: <<Offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav»

Inserire la seguente frase:
<<L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente Prospetto si compone della "Parte I" (Caratteristiche della Sicav e modalità di partecipazione), della "Parte II" (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi della Sicav) e del "Modulo di sottoscrizione">>.

---

[1] Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di organismi multicompartimentali, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto. Nella suddetta ipotesi, nonché nei casi di offerta di azioni con abbinati altri «prodotti» o «servizi», di offerta di azioni di Sicav di diritto estero «non armonizzate» di cui all'art. 50 del Testo Unico, lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

[2] Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Le pagine delle parti I e II dovranno essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).

PARTE I - CARATTERISTICHE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav»

<<Parte I - Caratteristiche della Sicav e modalità di partecipazione>>.

Inserire la seguente frase:

<<Prospetto informativo depositato presso la Consob in data ....
La presente Parte I è valida a decorrere dal...([3]) >>.

---

[3] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine iniziale di validità coinciderà con la data, specificata nella parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Indicare la denominazione della società di investimento a capitale variabile.

Illustrare in sintesi le caratteristiche e la natura giuridica della Sicav, con particolare riguardo alla delegabilità dei poteri di gestione.

2. I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento e dalla società di revisione..

Indicare che il documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta, contiene ulteriori informazioni.

3. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SICAV

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione alla Sicav, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del valore delle quote del fondo può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

Specificare che: <<*La partecipazione alla Sicav è disciplinata dallo statuto sociale che deve essere consegnato all'investitore nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione*>>.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

4. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI

In ordine alla Sicav illustrata nel prospetto, riportare per ciascun comparto descritto:

a) valuta di denominazione;

b) finalità della Sicav in relazione ai potenziali destinatari ([4]);

c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore;

d) grado di rischio connesso all'investimento nella Sicav ([5]);

e) sintesi degli obiettivi di investimento della Sicav, con particolare riguardo a:
- e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;
- e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;
- e.4) specifici fattori di rischio, ove rilevanti: (investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria (*duration*) - e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti);

f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra parametro di riferimento - *benchmark* - prescelto ed obiettivi della Sicav; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);

g) destinazione dei proventi. Per le Sicav a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del fondo (ad esempio mediante introduzione di apposita legenda)([6]).

---

[4] Ad esempio, "conservazione del capitale" tramite un Sicav di liquidità Area Euro; "crescita del capitale" tramite un Sicav azionario Europa.

[5] Il grado di rischio deve essere indicato nel prospetto in termini descrittivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto; e deve essere stimato avendo anche presente la volatilità delle quote del fondo (scostamento quadratico medio dei rendimenti settimanali) nel corso degli ultimi 3 anni o, in alternativa, qualora la stessa non sia disponibile, del relativo *benchmark*.

[6] La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al regolamento Consob n. 11522/98.

Inserire l'avvertenza <<*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*>>.

5. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento (c.d. "*benchmark*") adottato per la Sicav. Il *benchmark* prescelto dovrà essere conforme ai principi previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98.

Qualora non sia possibile, per uno o più comparti, individuare un *benchmark*, indicare le ragioni di tale impossibilità.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE).

6. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E DELLA SICAV

6.1 ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra comparti, beneficio di reinvestimento).

6.2 ONERI A CARICO DELLA SICAV

Descrivere i principali oneri a carico della Sicav. Rinviare, al riguardo, alla tabella contenuta nella Parte II.

7. AGEVOLAZIONI

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione alla Sicav, precisandone la misura massima applicabile.

8. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA SICAV (EVENTUALE)

Inserire puntuale rinvio alla disciplina contenuta in apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore.

9. REGIME FISCALE

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione della Sicav.
Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni alla Sicav.
Riportare il trattamento fiscale delle azioni di partecipazione alla Sicav in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/ RIMBORSO

10. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione della Sicav ad eccezione di quelle eventualmente indicate al punto 13, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione alla Sicav, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

11. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle azioni detenute, le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri al par. 6.1.

Descrivere, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nello statuto sociale della Sicav.

Specificare i contenuti ed i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento.

12. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE.

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i comparti di cui al presente prospetto. Riferire tale facoltà anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità e termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al par. 6.1. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

13. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle azioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario dell'azione, con indicazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato. Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nello statuto sociale della Sicav.

15. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Descrivere in estrema sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni riportate nella Parte II del Prospetto.

Evidenziare che la Sicav provvede a comunicare ai partecipanti le modifiche essenziali intervenute con riguardo all'investimento. La Sicav comunicherà ai partecipanti anche le caratteristiche dei nuovi comparti gestiti ed inseriti nel prospetto informativo precedentemente consegnato.

Specificare che ciascun partecipante può anche richiedere il prospetto riassuntivo della situazione azioni detenute, previsto dall'art. 62, comma 4, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) statuto sociale della Sicav;

b) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto e relazione semestrale, se successiva)([7]);

c) disposizioni generali emanate dalla Banca d'Italia in ordine ai limiti d'investimento ed ai criteri di valutazione della Sicav;

d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione.

e) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione della Sicav (eventuale)

---

[7] Evidenziare che, nel caso di due o più fondi illustrati nel medesimo prospetto, i partecipanti a ciascun Sicav hanno diritto di richiedere anche le scritture contabili relative agli altri fondi offerti tramite il medesimo prospetto informativo.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei comparti sono altresì disponibili presso la sede della stessa e presso la banca depositaria.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

<<La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo >>.

Il Rappresentante legale

(Generalità e firma autografa)

PARTE II ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/ RENDIMENTO E DEI COSTI DELLA SICAV

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ...Sicav>>

<<Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e dei costi della Sicav>>.

<< La presente Parte II è valida a decorrere dal...([8]) >>.

---

[8] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DELLA SICAV

Riportare il nome della Sicav e la relativa tipologia([9]);

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo della Sicav e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari([10]). Evidenziare altresì il migliore e peggiore rendimento trimestrale (calcolato in base ai trimestri solari) nel corso del periodo di 10 anni preso in considerazione([11]).

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota della Sicav e del *benchmark* nel corso dell'ultimo anno solare. Inserire la seguente avvertenza: "*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*" ([12]).

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto della Sicav a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari([13]) ([14]).

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento della Sicav e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; valore della quota a fine periodo([15])([16]), indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.

2. COSTI DELLA SICAV

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico della Sicav ed il patrimonio medio dello stesso. Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in considerazione per effettuare tale

---

[9] Utilizzare al riguardo, se sufficientemente indicativa, la categoria Assogestioni di appartenenza.

[10] Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per le Sicav valorizzate in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

[11] Nel caso in cui la Sicav sia operativa da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo, con un minimo di 3 anni. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Analogamente, la società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso in cui sia totalmente variata la società che gestisce. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

[12] Il grafico dev'essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora non sia disponibile l'andamento della Sicav per l'intero ultimo anno, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* della Sicav

[13] Cfr. nota n. 11.

[14] Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore dell'azione e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre, nel grafico lineare e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance della Sicav riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al comparto.

[15] Cfr. nota n. 10.

[16] Quanto sopra esposto rappresenta il contenuto minimo del punto 1. Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento della Sicav.

calcolo ([17]). Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso

3. **RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE** (Inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Nel modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dallo statuto sociale.

Deve inoltre essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e dello statuto sociale della Sicav nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle azioni della Sicav riportate sul prospetto.

---

[17] Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio della Sicav in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Riportare la denominazione della Sicav.

Inserire le seguenti indicazioni:

<<Documento sui soggetti che partecipano all'operazione>>

<<Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni della società di investimento a capitale variabile ... Sicav >>

<<La Sicav si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. >>

<<Il presente documento è valido a decorrere dal ...([18]). >>.

1. La SICAV

Indicare: la denominazione e la forma giuridica; una sintesi storica dell'operatività; sintesi delle attività effettivamente svolte; la sede sociale e quella amministrativa principale, se diversa; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale iniziale; gli azionisti che detengono una percentuale del capitale della società pari o superiore a quella prevista a norma dell'art.14, comma 2 del d.lgs.58/98; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo, al di fuori della società, allorché le attività stesse siano significative in relazione a quest'ultima.

---

[18] Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

2. La gestione della Sicav

Inserire le seguenti precisazioni in ordine alla Sicav oggetto di illustrazione: evidenziazione delle variazioni nella politica di investimento seguita e delle sostituzioni operate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sullo statuto sociale della Sicav e relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; con riguardo al *benchmark* adottato per la Sicav, descrizione dei criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione; società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. Soggetti che procedono al collocamento

Elencare i soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee.

4. Banca Depositaria

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria; relativi oneri previsti dalla convenzione a carico della Sicav.

5. Soggetti che procedono alla negoziazione

Indicare: i soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto della Sicav; le caratteristiche essenziali delle convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'art. 49, comma 2, lett. b), del regolamento Consob n. 11522/98.

6. Società di revisione

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, relativi oneri a carico della Sicav.

7. Situazioni di conflitto di interessi

Indicare: gli eventuali limiti, inseriti nello statuto sociale della Sicav ed ulteriori rispetto ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, che la SICAV, in ordine ai rapporti di gruppo, intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Inserire infine le indicazioni, richieste dall'art. 49 del regolamento Consob n. 11522/98, con riferimento ai rapporti con soggetti con i quali esista una situazione di conflitto di interessi.

ALLEGATO N. 6

SCHEMA 13

PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI A CONTRIBUZIONE DEFINITA [1] [2]

COPERTINA

Indicare la denominazione del soggetto che ha istituito il fondo.

Inserire la seguente intestazione:
<<Offerta pubblica di adesione al fondo pensione a contribuzione definita........>> ed indicare gli estremi d'iscrizione del fondo presso l'apposito Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Inserire la seguente frase:
<< L'adempimento di pubblicazione del prospetto informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi>>.

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: <<Il presente prospetto si compone della <<Parte I>> (Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione della <<Parte II>>, (Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo pensione) e del Modulo di adesione.

PARTE I - CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITÀ DI

[1]Nell'ipotesi in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il prospetto informativo di un fondo pensione aperto a struttura multilinea, occorre comunque evidenziare distintamente le specificità di ciascuna linea di investimento. In tal caso lo schema di prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

[2]Tutte le pagine del prospetto devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura. Inoltre, ove esistente, deve essere evidenziato il diverso regime dell'adesione su base contrattuale collettiva e dell'adesione su base individuale. Le pagine delle parti I e II dovranno essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il singolo documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).

ADESIONE.

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

< <Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita...... > >.

< <Parte I - Caratteristiche del fondo pensione e modalità di adesione> >.

Inserire, in prima pagina, la seguente frase:

< <Prospetto informativo depositato presso la Consob in data...

< <La presente Parte I è valida a decorrere dal...... > > ([3]).

---

[3] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte I coinciderà con la data di inizio di operatività dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento episodico del prospetto conseguente a modifiche dei contenuti della Parte I, il relativo termine di validità coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. SOGGETTO CHE ISTITUISCE IL FONDO PENSIONE ED EVENTUALE GRUPPO DI APPARTENENZA

Indicare la denominazione del soggetto istitutore del fondo e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

2. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Illustrare in sintesi i compiti svolti dalla società che istituisce il fondo pensione aperto, dalla banca depositaria, dai soggetti che procedono al collocamento, dalla società di revisione e dal responsabile del fondo.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

3. IL FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

Indicare la legge istitutiva dei fondi pensione e successive integrazioni e modificazioni.

Illustrare in sintesi la natura giuridica di "patrimonio separato" del fondo. Indicare la funzione previdenziale del fondo.

Indicare i soggetti che possono aderire al fondo.

4. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO PENSIONE

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo, avendo riguardo alla possibilità di non ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, il controvalore del capitale versato ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative ([4]). Indicare che l'andamento del valore del fondo varia in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché al relativo mercato di riferimento.

Specificare che: <<*La partecipazione al fondo pensione è disciplinata dal regolamento del fondo, che deve essere consegnato aderente nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione*>>.

---

[4]Precisare che, nel caso di linea di investimento con rendimento garantito, i rischi generali connessi alla partecipazione alla linea sono nulli se opera la garanzia.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

5. POLITICA D'INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI

Per il/le fondo/linee di investimento illustrate nel prospetto, riportare:

a) valuta di denominazione;

b) finalità della gestione in relazione ai potenziali destinatari;

c) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale aderente ([5]);

d) grado di rischio connesso all'investimento ([6]);

e) sintesi degli obiettivi di investimento, con particolare riguardo a:

e.1) principali tipologie di strumenti finanziari;

e.2) aree geografiche/mercati di riferimento;

e.3) categorie di emittenti e/o settori industriali;

e.4) specifici fattori di rischio, ove rilevanti: (investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; durata media finanziaria (*duration*) - e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti);

f) breve descrizione dello stile gestionale adottato dal gestore (indicare la relazione esistente tra il parametro di riferimento - cd. "*benchmark*" - prescelto ed obiettivi del/delle fondo/linee di investimento; specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio);

Illustrare sinteticamente i rischi specifici connessi alla politica di investimento del/delle fondo/linee di investimento (ad esempio, mediante introduzione di apposita legenda) ([7]).

Inserire l'avvertenza "*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale*".

---

[5] Indicare i limiti temporali al disinvestimento della posizione individuale.

[6] Il grado di rischio potrà essere illustrato identificandolo con uno dei seguenti valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.

[7] La descrizione dei rischi specifici deve essere effettuata anche tenendo conto dei fattori di rischio indicati nell'Allegato n. 3 al Regolamento Consob n. 11522/98.

6. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Descrivere sinteticamente il *benchmark* adottato per il fondo e approvato dalla Covip. Nel caso di fondo multilinea, occorre descrivere il *benchmark* con riferimento alle varie linee di investimento.

Per ulteriori informazioni, rinviare al documento sui soggetti che partecipano all'operazione, ottenibile su richiesta.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

7. ONERI

7.1 ONERI A CARICO DELL'ADERENTE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri che, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, sono a carico dell'aderente, analizzati per tipologia, importo, periodicità di addebito e modalità di prelievo.

Illustrare, attraverso esempi numerici, relativamente ad ammontari teorici di sottoscrizione annuale di importo prefissato pari, rispettivamente, a lire 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 e 5.000.000, l'impatto, sia in termini percentuali che in valore assoluto, dei costi dell'investimento a carico dell'aderente.

Inserire la seguente frase: <<L'aderente deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente conseguiti dal fondo pensione mentre si aggiungeranno alle perdite subite>>.

7.2 ONERI A CARICO DEL FONDO PENSIONE

Fornire una rappresentazione tabellare degli oneri gravanti sul patrimonio del fondo e quindi indirettamente sull'aderente, che distingua le spese, la cui misura è già individuata nel regolamento, dagli ulteriori oneri non predeterminabili, quali gli oneri di negoziazione, le spese legali e giudiziarie, le imposte e tasse; per ogni voce indicare l'importo sostenuto nell'ultimo esercizio.

Precisare che la quantificazione degli oneri ivi fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono avere gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni, né, per il primo esercizio di vita del fondo, delle commissioni di incentivo, che potranno incidere sul patrimonio ove il rendimento del fondo risulti

superiore a quello del *benchmark* prescelto.

7.3 ONERI COMPLESSIVI

Fornire indicazioni in merito alla determinazione dei costi annui complessivi connessi alla partecipazione al fondo pensione, facendo riferimento agli oneri a carico, sia direttamente che indirettamente, dei partecipanti.

Illustrare, attraverso un esempio numerico, relativamente ad un ammontare teorico di contribuzione annua pari a lire 2.000.000 e ad una posizione individuale pari a lire 40.000.000, il costo annuo complessivamente a carico del partecipante.

Rinviare al paragrafo 2 della Parte II.

8. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo, precisandone la misura massima applicabile.

9. REGIME FISCALE

Descrivere sinteticamente il regime fiscale del fondo, dei contributi, nonché delle prestazioni percepite e degli eventuali riscatti e anticipazioni.

Indicare che l'investitore può richiedere il documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche informazioni.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI ADESIONE, TRASFERIMENTO, RISCATTO ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

10. MODALITÀ DI ADESIONE DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente le modalità di adesione al fondo, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14, facendo espresso rimando al relativo modulo come unico mezzo di partecipazione al fondo, e specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998. Rinviare al par. 7, parte C) per gli oneri.

Rinviare al modulo di adesione per l'elenco dei mezzi di pagamento utilizzabili e la relativa valuta riconosciuta dalla banca depositaria.

Menzionare gli adempimenti cui il fondo pensione è tenuto ai fini della conferma dei versamenti ricevuti.

11. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE - ANTICIPAZIONI

Descrivere le modalità con cui l'aderente può richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14. Richiamare l'opportunità che il soggetto interessato al trasferimento operi un'attenta valutazione dei due prodotti previdenziali prima di operare il trasferimento stesso.

Descrivere le modalità con cui l'aderente può chiedere il riscatto della propria posizione individuale ovvero anticipazioni a valere su tale posizione, ad eccezione di quelle eventualmente indicate al paragrafo 14.

Illustrare la procedura di esecuzione di tali richieste. Rinviare al par. 7 per gli oneri.

12. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ([8]).

Inserire riferimenti alle modalità con le quali l'aderente potrà optare per la liquidazione delle prestazioni in forma di capitale e in forma di rendita vitalizia. Relativamente a quest'ultima, inserire informazioni concernenti la polizza assicurativa stipulata dal fondo - riportata in allegato al regolamento - con particolare riguardo alle modalità con le quali la rendita verrà calcolata ed erogata; specificare la denominazione della compagnia di assicurazione emittente la polizza; precisare, inoltre, che le condizioni contrattuali vigenti al momento del pensionamento potrebbero subire modifiche sfavorevoli al partecipante rispetto a quelle vigenti al momento dell'adesione.

Inserire riferimenti, ove esistenti, alle prestazioni aggiuntive per invalidità e premorienza.

13 OPERAZIONI SUCCESSIVE ([9]).

Descrivere le modalità con le quali l'aderente può effettuare versamenti successivi e può trasferire la propria posizione individuale ad altro comparto dello stesso fondo e le modalità e i termini di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli oneri al riguardo previsti al par. 1, parte C). Precisare che le

---

[8]Nel caso di fondi pensione istituiti da compagnie di assicurazione, il paragrafo subirà gli adattamenti conseguenti alla circostanza che l'erogazione della rendita è operata direttamente dal soggetto gestore.

[9]Le indicazioni concernenti operazioni di passaggio tra linee di investimento devono essere riportate soltanto nell'eventualità in cui il fondo abbia una struttura multilinea.

operazioni di passaggio tra linee di investimento possono comportare l'adesione a una diversa politica d'investimento e a un diverso profilo di rischio.

Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58/98 non si applica a tali operazioni.

14. OPERAZIONI DI ADESIONE, TRASFERIMENTO E RISCATTO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni di adesione, trasferimento e riscatto.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare la periodicità con cui avviene la valorizzazione del fondo e della quota e le relative modalità di diffusione. Evidenziare che il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute, comunicato con la lettera di conferma dell'investimento, per il valore corrente di ciascuna quota. Indicare altresì che il valore pubblicato è già al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare gli adempimenti di carattere informativo cui è tenuto il fondo pensione nei confronti dei partecipanti, con particolare riferimento all'informativa periodica riguardante gli aspetti strutturali del fondo, l'andamento della gestione complessiva e gli aspetti relativi al singolo partecipante e alla sua posizione individuale.

17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

a) regolamento del fondo;

b) il rendiconto annuale del fondo;

c) disposizioni generali emanate dal Ministero del Tesoro in ordine ai limiti d'investimento e alle regole in materia di conflitti di interesse;

d) documento sui soggetti che partecipano all'operazione;

e) documento sul regime fiscale.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

La società può inviare la documentazione informativa elencata ai paragrafi 16 e 17, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

<<La società istitutrice del fondo pensione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente prospetto informativo>>.

Il Rappresentante Legale
(Generalità e firma autografa)

Parte II - ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO.

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

<<Prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita...........>>.

<<Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento e costi del fondo>>.

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente frase: <<La presente Parte II è valido a decorrere dal.......>>([10]).

---

[10] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità della Parte II coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

1. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO

Riportare il nome del/delle fondo/linee di investimento e la relativa tipologia;

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del/delle fondo/delle linee di investimento e del *benchmark* nel corso degli ultimi 10 anni solari[11]. Corredare il grafico della seguente avvertenza, da riportare in grassetto: "*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*" ([12])([13]).

Riportare, su base annua, il rendimento medio composto del/delle fondo/linee di investimento a confronto con il *benchmark* nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari ([14]) ([15]).

Inserire altresì i seguenti ulteriori dati: data di inizio del collocamento del/delle fondo/linee di investimento e periodo previsto di durata dello stesso; patrimonio netto; indicazione dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione ([16]).

2. COSTI DEL FONDO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso([17]). Inserire una legenda che specifichi gli oneri presi in

---

[11]Il dato numerico per ciascun anno andrà riportato in Euro. Per i fondi valorizzati in un'altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro.

[12]Qualora non sia disponibile l'andamento del fondo, riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo.

[13]Nel caso in cui il fondo sia operativo da meno di 10 anni, i dati devono essere riportati per tale periodo, con un minimo di 1 2 anni. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si deve procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto.

[14]Cfr. nota n. 13.

[15]Al fine di consentire un corretto confronto tra l'andamento del valore della quota e quello del *benchmark* riportati nel grafico a barre e su base annuale a 3 e 5 anni, occorre altresì evidenziare che la performance del fondo riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Il *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo.

[16]Ulteriori contenuti, anche relativi ad una sintesi degli investimenti effettuati, possono essere riportati purché non compromettano l'adeguatezza dell'esposizione del profilo di rischio/rendimento del/delle fondo/linee di investimento.

[17]Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al triennio, occorre riferirsi agli anni solari disponibili.

considerazione per effettuare tale calcolo ([18]). Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento dell'adesione e del rimborso.

3. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

(inserire, se esistenti, anche l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile rivolgersi ed il sito *internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni).

MODULO/I DI ADESIONE.

Nel modulo di adesione vanno riportati gli elementi utili all'instaurazione del rapporto contrattuale fra partecipante e fondo. Deve, inoltre, essere evidenziato l'obbligo di consegna dell'intero prospetto informativo (Parte I e II) e del regolamento del fondo nell'ambito delle operazioni di adesione.

Nel modulo di adesione deve essere precisato che lo stesso è parte integrante e necessaria del prospetto e, ove applicabile, vanno inserite indicazioni sulla facoltà per il sottoscrittore di recedere dal contratto.

Elencare i mezzi di pagamento utilizzabili e i relativi giorni di valuta.

*****

DOCUMENTO SUI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

< <Documento sui soggetti che partecipano all'operazione> >.

< <Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....> >.

---

[18]Ove del caso, specificare che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del fondo in forma implicita nei prezzi delle transazioni.

<<La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento>>.

<<Il presente documento è valido a decorrere dal...>> ([19]).

1. SOGGETTO ISTITUTORE DEL FONDO PENSIONE

Indicare: denominazione, forma giuridica e tipologia del soggetto istitutore; una sintesi storica dell'operatività e del gruppo di appartenenza; sintesi delle attività effettivamente svolte; sede sociale e sede amministrativa principale, se diversa; capitale sociale sottoscritto e versato; azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto; generalità, carica ricoperta con relativa scadenza e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo; generalità e dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del responsabile del fondo e dell'eventuale soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

2. DELEGHE DI GESTIONE ([20])

Indicare: denominazione, forma giuridica del soggetto delegato e oggetto della delega; persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società delegata.

3. INFORMAZIONI SUL BENCHMARK

Descrivere i criteri di costruzione del/degli indice/i che lo costituisce/costituiscono e i luoghi dove può essere reperita la relativa quotazione ([21]).

4. SOGGETTI CHE RACCOLGONO LE ADESIONI

---

[19] Il documento deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, il documento deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati. Il documento deve essere contestualmente inviato alla Consob, con evidenziazione dei dati modificati e della nuova data di validità.

[20] Tale paragrafo deve essere inserito soltanto nel caso in cui vengono conferite deleghe di gestione ad un soggetto diverso da quello che ha istituito il fondo pensione.

[21] Nel caso di adozione di un benchmark non comunemente noto, potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla composizione, alla metodologia di costruzione dell'indice ed al soggetto incaricato della gestione dello stesso.

Elencare i soggetti raggruppati per categorie omogenee.

Nel caso i cui la raccolta delle adesioni avvenga per il tramite di compagnie di assicurazione, precisare che l'attività di tali soggetti è sottoposta a vigilanza da parte dell'Isvap.

5. BANCA DEPOSITARIA

Indicare: denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

6. REVISIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE

Indicare: denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo sia alla società che lo ha istituito.

*****

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Riportare la denominazione del soggetto che istituisce il fondo pensione

Inserire le seguenti indicazioni:

<<Documento sul regime fiscale>>.

<<Il presente documento integra il contenuto del prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita.....>>.

<<La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento>>.

<<Il presente documento è valido a decorrere dal...>>([22]).

1. REGIME FISCALE DEL FONDO

Indicare il regime fiscale cui è sottoposto il fondo pensione

2. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

[22] Il documento sul regime fiscale deve essere predisposto per la prima volta in occasione della redazione del primo prospetto informativo redatto in conformità al presente schema, con la medesima data di validità. Successivamente, deve essere tempestivamente aggiornato al variare dei dati riportati.

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposti i contributi al fondo pensione, distinguendo l'ipotesi di adesione su base contrattuale, collettiva da quella di adesione individuale.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Indicare il regime fiscale cui sono sottoposte le prestazioni erogate dal fondo pensione, in relazione all'adesione su base contrattuale collettiva e all'adesione individuale.

ALLEGATO N. 7

ALLEGATO 1G

Informazioni soggette alla procedura di aggiornamento di cui all'art. 24, comma 1, lett.a)

A. Prospetto informativo relativo ad OICR aperti

Cambio di denominazione della SGR/Sicav e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Denominazione del gruppo di appartenenza della SGR;

Misura degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo, agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti ai servizi accessori offerti e ai prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica per la valorizzazione della quota/azione;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato tale valore, procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Variazione ovvero inserimento della società cui sono conferite deleghe gestionali di rilievo;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

B. Prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti

Cambio di denominazione del soggetto che ha istituito il fondo e/o cambio di denominazione del fondo/comparto, senza cambiamento della politica d'investimento;

Denominazione del gruppo di appartenenza del soggetto che ha istituito il fondo;

Misura degli oneri a carico dei partecipanti e del fondo ed agevolazioni finanziarie;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Tempistica di valorizzazione delle quote;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e quotidiani sui quali viene pubblicato il relativo valore;

Procedura per la richiesta e l'invio dell'ulteriore informativa disponibile;

Altre variazioni delle informazioni contenute nella Parte II del prospetto saranno recepite in occasione dell'aggiornamento periodico della stessa.

C. Documento integrativo allegato al prospetto informativo relativo ad OICR di diritto estero armonizzati

Cambio di denominazione dell'OICR e/o cambio di denominazione del fondo/comparto o del sistema di fondi/comparti;

Variazioni attinenti al regime fiscale;

Termini di valorizzazione e pubblicazione del valore della quota e dei quotidiani sui quali viene pubblicato il valore della quota;

Variazione della banca corrispondente od inserimento di una ulteriore banca, sede sociale e amministrativa principale e sede presso cui vengono svolte le relative funzioni.

Variazione del soggetto depositario o del solo indirizzo della sede italiana;

Variazione della sede secondaria in Italia dell'OICVM.

ALLEGATO N. 8

ALLEGATO 1H

OICVM DI DIRITTO ESTERO ARMONIZZATI: DOCUMENTO INTEGRATIVO E MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

SCHEMA DI DOCUMENTO INTEGRATIVO [1] [2]

COPERTINA

Indicare, in prima pagina, la denominazione del soggetto emittente ed inserire la seguente dizione "Offerta pubblica in Italia di quote/azioni del/della ...."[3].

Inserire, sempre in prima pagina, la seguente indicazione: "Il presente documento integrativo è parte integrante e necessaria del prospetto informativo ed è valido a decorrere dal .../.../..."[4].

A) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE /RIMBORSO

1. SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di sottoscrizione dell'OICVM, facendo espresso rimando al modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998.

Specificare in modo puntuale la procedura di esecuzione e valorizzazione dell'investimento. Indicare, ove possibile, i tempi previsti per l'effettuazione dell'operazione di sottoscrizione.

---

[1] Nell'elenco dei soggetti collocatori, oltre che nel documento integrativo vanno sinteticamente precisate le differenti modalità operative connesse alle diverse reti di collocamento.

[2] Tutte le pagine del documento integrativo (modulo di sottoscrizione incluso) devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 10, pagina 2 di 10, pagina 3 di 10...).

[3] Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICVM specificandone altresì la nazionalità. Nell'ipotesi di OICVM con struttura multicompartimentale e/o multiclasse, indicare in copertina i comparti o le classi oggetto di commercializzazione in Italia.

[4] In occasione del primo deposito del prospetto, il termine iniziale di validità del documento integrativo coinciderà con la data di inizio dell'attività di sollecitazione. In occasione dell'aggiornamento del documento integrativo, il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma.

2. Consegna dei certificati rappresentativi delle quote/azioni

Indicare le modalità, i termini ed il luogo di consegna dei certificati nonché le modalità di deposito delle quote/azioni nei casi in cui non venga chiesto il rilascio dei relativi certificati.

3. Rimborso delle quote/azioni

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote detenute, le modalità di richiesta, i termini e la procedura di valorizzazione e di effettuazione del rimborso, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al par. 6.

4. Conversione delle azioni/quote/azioni (eventuale)[5]

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare operazioni di passaggio tra comparti di uno stesso OICVM. Riferire tale facoltà anche ai comparti successivamente inseriti nel prospetto e per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa. Descrivere sinteticamente modalità, termini e procedura di esecuzione di tali operazioni, rinviando per gli eventuali oneri al riguardo previsti al par. 6. Indicare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico non si applica a tali operazioni.

5. Operazioni di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza (eventuale)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi delle quote.

---

[5] Indicare solo nell'ipotesi di OICVM multicompartimentale.

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE

Descrivere gli oneri a carico del sottoscrittore, con particolare evidenziazione delle commissioni di entrata, uscita e dei diritti fissi, delle facilitazioni commissionali previste (ad esempio, beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi, beneficio di reinvestimento).

7. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo precisandone la misura massima applicabile.

8. REGIME FISCALE

Indicare in estrema sintesi l'imposizione sul risultato di gestione dell'OICVM.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni all'OICVM.

Riportare il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione al fondo in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9. MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DI GESTIONE (EVENTUALE)

Indicare le modalità e i termini di distribuzione dei proventi di gestione.

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO (EVENTUALE)

Indicare le modalità e la tempistica per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia; il luogo in cui è possibile reperire gli eventuali moduli per il rilascio delle deleghe di voto ovvero per l'esercizio del voto per corrispondenza.

11. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI

Indicare i documenti che devono essere consegnati, prima della sottoscrizione, unitamente al prospetto pubblicato.

Indicare gli altri documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto, devono essere pubblicate e diffuse, specificando le modalità e i termini relativi, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare la procedura da seguire per richiedere tale ulteriore informativa, i soggetti a cui la richiesta dev'essere diretta ed il termine entro cui l'OICVM procede all'invio.

Specificare che la società può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

12. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

a. SOGGETTI CHE PARTECIPANO AL COLLOCAMENTO

Inserire un riferimento al fatto che il documento contenente l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori raggruppati per categorie omogenee è messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le filiali di quest'ultima.

b. BANCA/BANCHE CORRISPONDENTE/I

Indicare la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e quella amministrativa principale se diversa, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate.

c. SOGGETTO DEPOSITARIO – SEDE SECONDARIA IN ITALIA[6] (EVENTUALE)

Indicare la denominazione e la forma giuridica, l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso quest'ultima svolte.

d. OICVM – SEDE SECONDARIA IN ITALIA[7] (EVENTUALE)

Indicare l'indirizzo della sede secondaria e le funzioni presso la stessa svolte.

---

[6] Indicare solo se esistenti.

[7] Indicare solo se esistenti.

SCHEMA DI MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Specificare, in testa al modulo, che lo stesso è valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICVM.

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto informativo e del documento integrativo nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare, infine, in neretto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo Unico, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei comparti indicati nello stesso prospetto e documento integrativo.

ALLEGATO N. 9

Tavola 8

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione;

copia dello statuto vigente dell'emittente;

bozza del prospetto di quotazione redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;

dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del Testo Unico;

copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;

copia delle relazioni di *rating*;

copia dell'eventuale *offering circular*;

copia della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 129 del D.lgs n. 385/93 e delle eventuali successive comunicazioni ovvero dichiarazione di avvenuto decorso dei termini previsti;

copia del contratto di cessione del credito;

copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;

documentazione prevista dai punti 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, Tavola 3.5, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola I.

* * *

Per gli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata la documentazione prevista all'ultima parte della Tavola 3.

Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

ALLEGATO N. 10

SCHEMA 1L

Comunicazione ai sensi dell'art. 15, comma 3

In relazione all'operazione di sollecitazione riguardante ...(indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione) ...., il ... (indicare la denominazione del soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti previsti dall'art. 97, comma 2 del Testo Unico, che hanno effettuato le operazioni di compravendita)..., rende noto che, relativamente ai predetti strumenti finanziari nonché a quelli collegati, sono state effettuate complessivamente le seguenti operazioni di compravendita sul mercato :

1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione

Strumenti	Periodo	Acquisti		Vendite	
	dal: al:	Quantità	Controvalore	Quantità	Controvalore

2. Strumenti collegati

Strumenti	Periodo	Acquisti		Vendite	
	dal: al:	Quantità	Controvalore	Quantità	Controvalore

ALLEGATO N. 11

SCHEMA N. 6: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni

1) le motivazioni della proposta di conversione;

2) descrizione dei diritti o privilegi spettanti alla categoria di azioni da convertire;

3) le criticità specifiche dell'operazione quali, ad esempio: la perdita di privilegi patrimoniali peculiari della categoria di azioni da convertire; il diverso grado di liquidità delle medesime azioni ove, una volta conclusa l'operazione di conversione, vi sia stata un'adesione parziale; l'eventuale revoca dalla quotazione delle azioni non convertite e i diritti attribuiti dallo statuto nell'ipotesi di revoca dalla quotazione delle stesse; gli effetti diluitivi della partecipazione al capitale nel caso di conversione non alla pari;

4) il quantitativo di azioni da convertire posseduto dall'eventuale azionista di controllo, come definito dall'art. 93 del Testo Unico;

5) l'intenzione da parte dell'eventuale azionista di controllo, come definito nel precedente punto, di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni oggetto dell'operazione, precisando le relative finalità;

6) indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire, con particolare riguardo all'azionista di controllo;

7) i dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della conversione;

8) l'eventuale conguaglio di conversione ed i relativi criteri di determinazione;

9) il rapporto di conversione ed i relativi criteri di determinazione;

10) le modalità di esercizio della conversione anche con riguardo alle ipotesi in cui le azioni da convertire provengano da acquisti effettuati in borsa entro il periodo di adesione o dall'esercizio anticipato di contratti a premio con scadenza differita;

11) eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione (quali la previsione di quantitativi minimi o massimi per la conversione);

12) quantitativo delle azioni oggetto della conversione e di quello delle azioni offerte in conversione;

13) indicazione, anche mediante rappresentazione grafica, dell'andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni da convertire sui mercati regolamentati ove esse sono trattate;

14) nel caso si ravvisino eventuali incentivi (ad es. il c.d. premio implicito) alla conversione indicazione delle relative modalità di determinazione ed evidenziazione della circostanza che eventuali diverse condizioni di mercato nel periodo di conversione potrebbero anche determinare la scomparsa.

dei descritti incentivi alla conversione;

15) ove sussistano piani di *stock option* aventi ad oggetto le azioni da convertire, indicazione degli effetti della conversione su tali piani;

16) composizione del capitale sociale prima e dopo l'operazione di conversione, ipotizzando, in quest'ultimo caso, la conversione integrale;

17) variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell'operazione di conversione nell'ipotesi di conversione integrale delle azioni;

18) principali destinazioni che l'emittente intende assegnare all'eventuale ricavato netto della conversione di azioni. Se tale netto ricavo è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo; ove le medesime attività siano da acquisire da parti correlate, individuare nominativamente i soggetti cedenti, il relativo grado di correlazione rispetto all'emittente, le motivazioni economiche dell'acquisizione, i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'operazione venga destinato alla riduzione, alla ricomposizione o all'estinzione di debiti finanziari, fornire una stima pro-forma degli effetti economici e finanziari derivanti da tale destinazione;

19) l'indicazione che la presente relazione, integrata con le informazioni necessarie per l'esercizio della conversione(2), sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione.

---

(2) Quali ad esempio: il calendario dell'operazione, la stima del prevedibile ammontare delle spese dell'operazione distintamente per l'emittente e per l'investitore, le modalità e i termini di pagamento dell'eventuale conguaglio, le modalità e i termini di comunicazione al pubblico e alla Consob dei risultati della conversione.

ALLEGATO N. 12

SCHEMA 2

Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3F

(PREMI E OPZIONI)

1.	MESE DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI								
2.	SOGGETTO CAPOGRUPPO (Generalità e codice fiscale)								
3.	SOGGETTO DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)								
4.	DESCRIZIONE E CODICE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO								
5.	DATA OPERAZIONE	M F	TIPO PREMIO/ OPZIONE	Scadenza	BASE	PREMIO/ OPZIONE MEDI PONDERATI	A V	QUANTITA'	NOTE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

NOTE:

Colonna 2: (M) indicatore operazioni effettuate nel mercato regolamentato; (F) indicatore fuori mercato ;

Colonna 3: tipo premio: call, put, stellage, strip, strap; tipo opzione: call, put;

Colonna 7: tipo operazione A = acquisto; V = vendita;

Colonna 8: quantità complessiva acquistata o venduta in un dato giorno;

ALLEGATO N. 13

ALLEGATO 4 B

Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998

(...)

I. AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli art.118 e 120 del Regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 A, secondo le modalità indicate nella seguente sezione II.
Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico secondo quanto indicato nella successiva sezione C). L'utilizzo del supporto informatico, per tali soggetti, è obbligatorio per tutte le comunicazioni la cui data operazione sia successiva al **30.12.2001**.
L'assolvimento degli obblighi di cui all'art.119 del Regolamento richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120 B, secondo le modalità indicate nella seguente sezione III.
1.2 I fiduciari, intestatari di azioni di società quotate per conto di terzi, e gli intermediari che effettuano l'attività di gestione collettiva o individuale del risparmio calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle azioni e dei diritti di voto oggetto di intestazione o di gestione.
1.3 La dichiarazione è dovuta anche nei casi in cui, pur non variando in misura rilevante l'ammontare della partecipazione in capo al soggetto dichiarante, si determinano variazioni nella modalità di detenzione della partecipazione stessa, secondo quanto indicato nella sezione II (causale 4).
1.4 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non sarà necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.
1.5 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art.121 comma 2 del Regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso in cui i soggetti tenuti all'obbligo siano controllati dallo stesso soggetto o siano legati da rapporti di controllo, il dichiarante dovrà comunque essere il soggetto controllante ultimo che si pone al vertice della catena di controllo.
Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

Esempi:
a) Il soggetto A acquisisce una partecipazione del 15% nella società quotata X, tramite le sue controllate B, C e D, ognuna delle quali detiene una partecipazione diretta del 5% in B, C e D sono controllate da A per il tramite di F. La comunicazione dovrà comunque essere effettuata da A, che risulta essere il vertice della catena, mentre le controllate F, B, C e D, tenute all'obbligo, potranno avvalersi della facoltà prevista. In tal caso, A dovrà indicare che la dichiarazione è resa anche per conto di F, B, C e D. Nella situazione descritta, infatti, solo la dichiarazione che ha A come soggetto dichiarante contiene tutte le informazioni necessarie per ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo.

b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio precedente, supponendo che le partecipazioni dirette di B, C e D siano state intestate fiduciariamente al soggetto Y, contestualmente all'acquisto. Il soggetto Y è tenuto all'obbligo di comunicazione avendo una partecipazione del 15%. In tal caso la dichiarazione dovrà comunque essere resa da A, mentre Y può avvalersi della facoltà prevista, in quanto A indicherà nel modello che le azioni di B, C e D sono intestate fiduciariamente a Y, a condizione Y non sia intestatario di altre azioni di X e che A che indichi che la dichiarazione è resa anche per conto di Y. La dichiarazione di Y invece non soddisferebbe la condizione di completezza dell'informazione perché non sarebbero menzionati i soggetti A e F, tenuti all'obbligo.

1.6 In occasione dell'ammissione alla quotazione, la comunicazione per il superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata dai soggetti tenuti, anche se non si è determinata alcuna variazione delle loro partecipazioni nelle società sulle quali vige l'obbligo di dichiarazione, dichiarando l'ammontare della partecipazione alla data di inizio delle negoziazioni. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello 120 A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione. Nel caso di offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, la partecipazione deve essere calcolata sul capitale post offerta anche se l'attestazione dell'aumento di capitale non è ancora stata depositata.
1.7 Per quanto riguarda la facoltà prevista dall'art.121, comma 3, del Regolamento, che consente agli intermediari che nell'esercizio dell'attività di gestione del risparmio acquisiscono una partecipazione compresa tra il 2% e il 5% di comunicare tale partecipazione solo in occasione della convocazione della prima assemblea successiva, tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello 120 A, riportando la partecipazione detenuta alla data della comunicazione, anche qualora tale partecipazione sia inferiore al 2% o uguale a 0. A tale comunicazione dovranno altresì essere allegate, sempre su modello 120A, le comunicazioni relative all' operazione che ha comportato il superamento della soglia del 2% e alle altre eventuali operazioni che hanno comportato la discesa entro tale limite e l'eventuale successivo superamento.

Esempio:
Si consideri un intermediario A che ha acquisito una partecipazione del 2,5% della società quotata X in data 1° febbraio 1999 e che successivamente è sceso entro il 2% in data 1° marzo 1999 ed è risalito al 3% in data 1° aprile 1999 per scendere di nuovo allo 0,5% in data 30 aprile 1999.
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione (1° maggio 1999) della prima assemblea di X successiva al primo superamento del 2% da parte di A, A dovrà rendere una comunicazione alla Consob e alla società partecipata dove, utilizzando il modello 120 A, sarà riportata la sua partecipazione pari allo 0.5% detenuta alla data di comunicazione e, sempre utilizzando il modello 120 A, dovrà altresì comunicare le altre operazioni rilevanti che hanno comportato il superamento e la discesa entro il limite del 2% (2,5% in data 1° febbraio 1999, discesa entro il 2% in data 1° marzo 1999, 3% in data 1° aprile 1999).

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Criteri generali

2.1.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto; al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato *ex lege*, o per atti di disposizione negoziale, del diritto di voto sulle medesime.
2.1.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle

successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'art.98 del Regolamento.
Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.
2.1.3 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno, di usufrutto e di riporto, il creditore pignoratizio, l'usufruttuario e il riportatore dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni. Nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti l'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione dovrà comunque essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.
2.1.4 Nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.
Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo dovrà dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti potranno avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti (indicando il nominativo di ognuno).
2.1.5 Nell'ipotesi di azioni possedute a titolo di deposito, il depositario dovrà effettuare la segnalazione solo nel caso in cui esso eserciti discrezionalmente il diritto di voto.
2.1.6 Nell'ipotesi di operazioni di prestito titoli o di riporto l'obbligo di comunicazione ricade sempre sul prestatore o riportato, mentre ricade sul prestatario o riportatore nella sola ipotesi in cui tale soggetto mantenga la proprietà ed il diritto di voto dei titoli medesimi oltre la data della liquidazione.
2.1.7 Nell'ipotesi di operazioni che prevedono particolari vincoli contrattuali secondo i quali un soggetto proprietario di una percentuale rilevante di azioni cede ad un altro soggetto il diritto di voto inerente tali azioni, l'obbligo di dichiarazione ricade su entrambi i soggetti.
2.1.8 Nell'ipotesi di più operazioni realizzate nella stessa giornata, la partecipazione da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi è quella risultante dall'ultima operazione effettuata.

2.2 Criteri di calcolo per determinate soglie percentuali
2.2.1 Il superamento o la discesa entro le soglie previste dall'art.119 del Regolamento (5%, 10%, 25%, 50% e 75%) devono essere valutati con riferimento a due diversi criteri di calcolo, che danno luogo a due obblighi distinti:

a) il criterio previsto dall'art.118, applicabile a tutte le soglie di comunicazione, che considera le azioni di cui un soggetto è titolare e i diritti di voto a lui spettanti o attribuiti (partecipazione effettiva);
b) il criterio previsto dall'art.119, comma 1, che richiede di tener conto, in aggiunta alla partecipazione effettiva anche delle azioni che il soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa (partecipazione potenziale che è calcolata come somma algebrica della partecipazione effettiva e di quella che si può acquistare o vendere di propria iniziativa).

L'obbligo derivante dal criterio a), quando cioè una delle soglie di cui all'art.119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione effettiva, deve essere assolto

effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120 A.
L'obbligo derivante dal criterio b), quando cioè una delle soglie di cui all'art.119 è superata in acquisto o in vendita in seguito a variazioni della partecipazione potenziale, deve esser assolto effettuando una comunicazione utilizzando il modello 120 B.
2.2.2 In riferimento a quanto stabilito dall'art.119, comma 2, nel caso in cui l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sia non continuativo, il dichiarante che ha computato le azioni corrispondenti, al fine di determinare la percentuale di dichiarazione, continua a considerare tali azioni anche alla fine del periodo di esercizio se non ha esercitato tale facoltà.

Esempio:
Si consideri un azionista A che detiene una partecipazione pari al 4% del capitale con diritto di voto di una società quotata X e che in data 1° gennaio 1999 acquisti delle obbligazioni convertibili il cui esercizio (effettuabile tra il 1° giugno e il 1° luglio di ogni anno) consente di acquisire azioni della società X per un ulteriore 2% del capitale. L'azionista A dovrà rendere una comunicazione, utilizzando il modello 120 B, entro 5 giorni di mercato aperto dalla data del 1° aprile 1999 (sessanta giorni prima dell'inizio del primo periodo di conversione successivo al suo acquisto) per il superamento della partecipazione del 5% ai sensi dell'art.119 del Regolamento. Se A non esercita la conversione in tale periodo, non dovrà essere effettuata una nuova dichiarazione, fino a che non si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- la vendita delle obbligazioni convertibili (in tal caso dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120B per la riduzione della partecipazione potenziale entro il limite del 5%);
- la loro conversione in un altro periodo di esercizio (in tal caso dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120A, in quanto la partecipazione effettiva ha superato la soglia del 5%);
- la loro scadenza, senza che siano state convertite (dovrà essere effettuata una comunicazione, utilizzando il modello 120B per la riduzione della partecipazione potenziale entro il limite del 5%).

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.
3.2 In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.
In caso di liquidazione, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.
3.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'art.98 del Regolamento, è diffusa dalla società di gestione del mercato, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nel medesimo art.98.
3.4 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione è inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si

intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

a) consegnate direttamente

b) spedite per lettera raccomandata A.R.

c) inviate mediante circuito telematico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex art.120 del D.Lgs.58/1998".

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, nel caso si utilizzi la modalità b) di cui al punto 4.1, la segnalazione alla Consob venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707), entro il termine dei cinque giorni di mercato aperto.

B) LA PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE

1. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

1.1 Ai fini del calcolo della percentuale non va tenuto conto delle azioni prive del diritto di voto; al contrario, occorre tener conto anche di quelle azioni per le quali il socio sia privato *ex lege* (ad esempio, azioni proprie), o per atti di disposizione negoziale (ad esempio, azioni date in garanzia), del diritto di voto sulle medesime.

1.2 Le azioni possedute devono essere rapportate, per il calcolo della percentuale, al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni con diritto di voto - quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si dovrà considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, nel caso di società italiane, per l'individuazione di tale data si fa riferimento a quanto indicato nell'art.98 del Regolamento.

Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2. COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA SOCIETÀ EMITTENTE

<u>2.1 Determinazione dei termini per l'invio della comunicazione</u>

2.1.1 Nella comunicazione andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

2.1.2 In caso di costituzione di società, di trasferimento per successione *mortis-causa,* acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

In caso di liquidazione della società partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

2.1.3 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia come indicato nel punto B) 1.2.

<u>2.2 Modalità di invio</u>

2.2.1 La comunicazione andrà inviata alla società partecipata. Le comunicazioni si intendono

effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

3. COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI ALLA CONSOB

3.1 Modalità di adempimento dell'obbligo

3.1.1 Sono previste due modalità di adempimento dell'obbligo, per il quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120 A:

- una comunicazione "a fotografia",
- una comunicazione "per variazioni"

In occasione della comunicazione effettuata per la prima volta da un soggetto dichiarante deve sempre essere utilizzata la modalità "a fotografia".

Nel caso delle successive comunicazioni effettuate dallo stesso soggetto dichiarante potranno essere utilizzate alternativamente le due modalità:

- la modalità "a fotografia"
- la modalità "per variazioni"

In entrambi i casi la comunicazione deve essere effettuata su supporto informatico. L'utilizzo del supporto informatico è obbligatorio per tutte le comunicazioni la cui data operazione sia successiva al **30/12/2001**.

3.1.2 La comunicazione "a fotografia" contiene, in un unico modello, tutte le partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata alla data di riferimento, indipendentemente dal fatto che le partecipazioni già dichiarate nella precedente comunicazione abbiano o meno subìto variazioni.

Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

3.1.3 La comunicazione "per variazioni" contiene, in un unico modello, solo:

- le partecipazioni superiori al 10% che, alla data di riferimento, risultino variate rispetto a quanto comunicato nella precedente comunicazione;
- le nuove partecipazioni superiori al 10% acquisite in data successiva a quella di riferimento della precedente comunicazione;
- le partecipazioni già comunicate nella precedente comunicazione che, alla data di riferimento, risultano ridotte entro il limite del 10%.

Nel caso in cui nel periodo di riferimento non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

3.1.4 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art.121 comma 2 del Regolamento, al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione potrà essere effettuata:

d) da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;

e) da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano, a condizione che le partecipazioni rilevanti comunicate dal dichiarante siano detenute dalle altre società quotate che si avvalgono della facoltà per il tramite esclusivo del soggetto dichiarante.

Nella comunicazione dovranno essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante

Esempi:

Alla data di riferimento della comunicazione periodica, una società quotata X controlla direttamente un'altra società quotata Y, che a sua volta controlla un'altra società quotata Z. Z partecipa direttamente in misura rilevante nelle società non quotate R, S, T e U con quote del 30%. La comunicazione potrà essere resa sia da X, anche per conto delle sue controllate Y e Z, sia da Y, anche per conto della sua controllata Z e della sua controllante X, in quanto X detiene le partecipazioni rilevanti in R, S, T ed U esclusivamente per il tramite di Y, sia da Z, anche per conto delle sue controllanti X e Y, in quanto queste ultime detengono le partecipazioni rilevanti in R, S, T ed U esclusivamente per il tramite di Z.
Se invece anche Y detiene una partecipazione diretta in R e S (pari al 5%), in modo che la sua partecipazione totale in tali società sia pari al 35%, la comunicazione di Z non potrà essere effettuata anche per conto di X e Y, in quanto questi non detengono la partecipazione in R e S esclusivamente per il tramite di Z. In tal caso la comunicazione potrà essere resa sia da X, anche per conto delle sue controllate Y e Z, sia da Y per conto di X e di Z.

3.1.5 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le società di nuova acquisizione.

3.1.6 Il campo "ragione sociale" relativo a tutte le società inserite nei modelli deve essere riempito secondo i seguenti criteri:

- la denominazione della società deve essere quella risultante dall'atto costitutivo senza abbreviazioni;
- la ragione sociale deve includere l'acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).

3.2 Termini e modalità di invio

3.2.1 I termini per l'invio sono quelli indicati nell'art.125, comma 2 del Regolamento. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

a) consegnate direttamente
b) spedite per lettera raccomandata A.R.
c) inviate mediante circuito telematico.

Nei casi a) e b), sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione ex art.120 del D.Lgs.58/1998".

4. CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 126 DEL REGOLAMENTO

4.1 Le società con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio, del bilancio e della relazione semestrale, un elenco delle partecipazioni rilevanti ex art. 125 del Regolamento che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della società partecipata, specificando lo stato di appartenenza;
- percentuale totale della partecipazione e modalità di detenzione della stessa;

- denominazione e forma giuridica delle eventuali società controllate che detengono direttamente la partecipazione nella società non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali società.

C) INVIO SU SUPPORTO INFORMATICO DELLE COMUNICAZIONI

1. In caso di utilizzo del supporto informatico, obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una società quotata, il modello 120 A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto nell'appendice 2.
2. Per l'invio su supporto informatico delle comunicazioni sono previste due modalità:
- invio tramite rete telematica.

Per trasmettere le dichiarazioni con tale modalità è necessario farne richiesta alla Consob la quale fornirà la documentazione tecnica relativa alle specifiche del sistema da impiegare, nonché l'identificativo e codice segreto per la connessione; al termine dell'invio di ciascuna dichiarazione occorrerà ritirare la ricevuta elettronica.
- invio su dischetto.

Il supporto utilizzabile è il dischetto per computer da 3,5" formattato per sistemi MS/DOS compatibili.
3. All'invio su supporto informatico delle dichiarazioni dovrà accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo. Nel caso di invio su dischetto, la lettera dovrà essere inviata congiuntamente al dischetto, citando, come identificativo della dichiarazione, il nome del file.
Nel caso di invio telematico, la lettera dovrà essere inviata entro il temine di 7 giorni dall'inoltro telematico, citando, come identificativo della dichiarazione cui si riferisce, i dati della ricevuta elettronica. La comunicazione inviata tramite rete telematica si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.
Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale

II. IL MODELLO 120 A

A) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

Il modello 120 A si compone di quattro sezioni.
Sezione 1: DICHIARAZIONE, che comprende gli elementi essenziali sul piano normativo della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti, e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.
Sezione 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO, dove sono descritti i rapporti di partecipazione tra le coppie formate da tutti i soggetti compresi nella dichiarazione e le relazioni di controllo di ogni società partecipata rispetto al soggetto dichiarante.
Sezione 3: ALLEGATI, articolati su 4 quadri aggiuntivi, contenenti elementi di specificazione dei

dati contenuti nelle TAVOLE.
Sezione 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO, dove sono descritte le fusioni di società controllate dal dichiarante o vengono comunicate le società di cui il dichiarante ha perso il controllo

1. LA SEZIONE DICHIARAZIONE

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione"
1.1 Il quadro 1.1 "Tipo dichiarazione" indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce:

A: Partecipazioni rilevanti in società quotate
B: Partecipazioni rilevanti di società quotate in società non quotate

1.2 Il quadro 1.2 "Dichiarante" contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione. Nel caso di dichiarazione relativa a partecipazioni di società quotate in non quotate, la "Data dell'operazione" è quella di chiusura del primo semestre di esercizio o di chiusura dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisce.
1.3 Il quadro 1.3 "Società oggetto di dichiarazione" contiene l'indicazione delle società rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia.
Per ogni società oggetto di dichiarazione devono essere indicate le azioni o quote possedute direttamente e indirettamente dal dichiarante. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni o quote votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione;
- il numero di azioni o quote ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria;
- il numero delle azioni o quote votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto;
- il numero delle azioni o quote ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni o quote ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto in assemblea ordinaria.

Si deve inoltre indicare il valore nominale della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.
1.3.1 Nel caso in cui la società oggetto di dichiarazione sia una società a responsabilità limitata, le cui quote abbiano valore non omogeneo, la descrizione della partecipazione rilevante deve essere effettuata indicando il possesso di un numero di quote pari al valore complessivo della partecipazione, espresso nella valuta di denominazione del capitale sociale, con un valore nominale unitario.

Esempio:
Se la società quotata X raggiunge una partecipazione del 15% nella società a responsabilità limitata U, il cui capitale sociale complessivo è pari a 1000, attraverso l'acquisto di tre quote che

rappresentano rispettivamente il 10%, il 3% e il 2% del capitale sociale di U, la società X effettuerà una dichiarazione che avrà U come "società oggetto di dichiarazione", e indicherà come "numero totale quote possedute" 150 con valore nominale 1 e una percentuale del 15% rispetto al capitale sociale.

1.3.2 Nel campo "Causale della dichiarazione" deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione.

1.3.2.1 Per le dichiarazioni relative a partecipazioni in società quotate dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento del limite del 2% (Prima dichiarazione);

2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (superamento delle ulteriori soglie previste dall'art.117 del Regolamento) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2% (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 dichiarazione da effettuare per variazioni nel contenuto informativo di una precedente dichiarazione senza che si determini una variazione rilevante nella percentuale di partecipazione nella società oggetto di dichiarazione detenuta dal soggetto dichiarante: una nuova dichiarazione è dovuta quando mutano i soggetti per il tramite dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione, il titolo di possesso della partecipazione rilevante, la titolarità del diritto di voto o il contenuto degli allegati A, B, C e D.

5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non usufruisca più della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento.

1.3.2.2 Per le dichiarazioni relative a partecipazioni di società quotate in società non quotate dovrà essere indicato:

0 nel caso in cui si adotti la comunicazione "a fotografia";

mentre per la comunicazioni "per variazioni" dovranno essere indicate le seguenti causali:

1 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, in essere alla data di riferimento, che è stata acquisita in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Prima dichiarazione);

2 dichiarazione da effettuare per una partecipazione superiore al 10%, contenuta nella dichiarazione precedente che, alla data di riferimento, risulta variata rispetto alla dichiarazione precedente, in modo tale da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 10% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che si è ridotta entro il 10% in data successiva rispetto alla data di riferimento della comunicazione precedente (Riduzione entro le soglie rilevanti);

4 dichiarazione da effettuare per una partecipazione contenuta nella dichiarazione precedente che ha subito variazioni nelle modalità con cui è detenuta senza che sia variato il suo ammontare: una nuova dichiarazione è dovuta quando mutano le informazioni relative ai soggetti per il tramite dei quali il dichiarante detiene le partecipazioni oggetto della comunicazione (loro identità o ammontare della loro partecipazione), al titolo di possesso della partecipazione rilevante, alla titolarità del diritto di voto o al contenuto degli allegati A, B, C e D.

1.3.3 In ipotesi di successione *mortis causa*, di scomparsa del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1. o 2.) dovranno comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante

utilizzando la "causale" 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

1.3.4 Nel campo "Codice operazione" andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato
B: Compravendita
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione *mortis-causa*
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

Per le dichiarazioni periodiche "a fotografia" (con causale 0), relative a partecipazioni di società quotate in società non quotate, dovrà essere indicato sempre il codice I.

2. LA SEZIONE TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

In sede di prima dichiarazione di una partecipazione rilevante in una società quotata e di dichiarazione periodica di partecipazione rilevante di una società quotata in non quotata "a fotografia", si devono descrivere le relazioni di partecipazione riguardanti il dichiarante, le società oggetto della partecipazione e tutte le eventuali società controllate per il tramite delle quali il dichiarante detiene indirettamente la partecipazione rilevante.

In sede di variazione del contenuto di una precedente dichiarazione di una partecipazione rilevante in una società quotata e di dichiarazione periodica di partecipazione rilevante di una società quotata in non quotata "a variazione", si devono descrivere le relazioni di partecipazione che risultano variate in termini di percentuale rispetto alla precedente dichiarazione e che hanno determinato l'obbligo di comunicazione, secondo le istruzioni riportate nel titolo **II B)**.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2. comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni o quote possedute". Inoltre, sono previsti due ulteriori quadri, che devono essere utilizzati per descrivere le operazioni di fusione o per segnalare la perdita di controllo su una società.

2.1 Il quadro "Partecipante" contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

2.2 Il quadro "Partecipata" contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1. e il soggetto partecipato, nel campo "Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante". Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto
B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

C: Controllo tramite nomina e revoca della maggioranza degli amministratori
D: Controllo tramite patto di sindacato
E: Non controllo

2.2.1 La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata.

<u>Esempio</u>:
Si consideri una situazione in cui X (soggetto dichiarante) debba descrivere all'interno di una sua dichiarazione i rapporti di partecipazione e di controllo con le società Y e Z, supponendo che X controlli Y tramite una partecipazione del 40% che consente di esercitare un'influenza dominante e che X controlli di diritto Z tramite una partecipazione diretta del 15% ed una partecipazione indiretta del 45% detenuta da Y. Nella dichiarazione resa da X saranno descritti nelle TAVOLE il rapporto tra X e Y (40%, tipo di controllo B), il rapporto tra X e Z (15%, tipo di controllo A) e il rapporto tra Y e Z (45%, tipo di controllo A).

2.3 Il quadro "Azioni o quote possedute" contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione.
2.3.1 Il campo "Titolo del possesso", indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- riportato o prestatore
- riportatore o prestatario
- intestazione per conto terzi
- gestione di fondi comuni di investimento
- pegno
- usufrutto
- deposito
- esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come "Titolo di possesso: Intestazione per conto terzi", e si deve riempire l'allegato C (vedi punto **3.3** e **3.4**).
Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario nell'ambito dell'attività di gestione collettiva del risparmio, si deve indicare come "Titolo di possesso: gestione di fondi comuni di investimento".
Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un soggetto che in seguito a particolari clausole contrattuali dispone del diritto di voto inerente azioni la cui titolarità sia invece rimasta in capo ad un altro soggetto, si deve indicare come "Titolo di possesso: esercizio del diritto di voto per vincoli contrattuali".
2.3.2 Nel campo "Totale" deve essere indicato il numero di azioni possedute dal soggetto partecipante, considerando sia quelle di cui il "Partecipante" dispone del diritto di voto che quelle delle quali ne è privato.
2.3.2.1 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia proprietà e che queste azioni siano possedute per il tramite di una società fiduciaria è necessario riempire l'allegato B (vedi punto **3.2**).
2.3.2.2 Se tutte o una parte delle azioni o quote della società partecipata sono possedute dal soggetto partecipante per il tramite di una società fiduciaria, l'intera partecipazione deve essere attribuita al soggetto partecipante, con il relativo "Titolo di possesso" e dovrà essere compilato l'allegato B.

Esempio:

a) Si consideri una dichiarazione al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con B quotata e anche "società oggetto di dichiarazione". Se la quota del 51% a titolo di proprietà di A in B è posseduta per il 30% per il tramite di una società fiduciaria H, la TAVOLA comprenderà A come "Partecipante", B come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprietà". Sarà poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2).

b) Si consideri una dichiarazione resa dalla società quotata X, al cui interno in una TAVOLA viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y non quotata e anche "società oggetto di dichiarazione". Se la quota del 51% a titolo di proprietà di X in Y è posseduta per il 30% per il tramite di una società fiduciaria H, la TAVOLA comprenderà X come "Partecipante", Y come "Partecipata", e le azioni corrispondenti al 51% saranno riportate nella tipologia "Proprietà". Sarà poi compilato l'allegato B (vedi istruzioni del punto 3.2).

2.3.2.3 Nel caso in cui siano dichiarate delle azioni il cui "Titolo di possesso" sia Pegno, Usufrutto, Deposito o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" e la società "Partecipata" coincide con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, è necessario riempire l'allegato D (vedi punto **3.5** e **3.6**).

2.3.3 Nel caso in cui il titolo di possesso sia proprietà, riportato o prestatore, riportatore o prestatario, fiducia o gestione di fondi comuni di investimento è necessario indicare, solo qualora la società "Partecipata " coincida con la "Società oggetto di dichiarazione" del quadro 1.3 della stessa dichiarazione, anche le eventuali azioni o quote per le quali il soggetto partecipante è privato del diritto di voto.

In tal caso, deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'Allegato A (vedi punto **3.1**) se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate).

3. LA SEZIONE ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

3.1 L'allegato A deve essere compilato se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate). In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la percentuale rispetto al capitale votante.

Esempio:

a) Se all'interno di una dichiarazione viene descritto il rapporto di partecipazione tra A e B, con *B*

società quotata e anche "società oggetto di dichiarazione", in cui A detiene il 51% di B, ma il 30% è dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprenderà A come "Partecipante", B come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di B possedute a titolo di Proprietà pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sarà compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno". Se M non detiene altre azioni di B, potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, a condizione che A indichi che la comunicazione è effettuata anche per conto di M. Altrimenti M dovrà effettuare un'autonoma comunicazione.
b) Se all'interno di una dichiarazione resa dalla società quotata X, viene descritto il rapporto di partecipazione tra X e Y, con Y società non quotata e anche "società oggetto di dichiarazione", in cui X detiene il 51% di Y, ma il 30% è dato in pegno con cessione del diritto di voto al soggetto M, la TAVOLA comprenderà X come "Partecipante", Y come "Partecipata", nel quadro "Azioni o quote possedute" saranno indicate le azioni di Y possedute a titolo di Proprietà pari al 51% delle quali una quota pari al 30% "Senza voto" e sarà compilato l'allegato A, con M come "Soggetto titolare del diritto di voto" che possiede il 30% a titolo di "Pegno". A sua volta M dovrà effettuare una dichiarazione per aver superato il 10% di Y come prima acquisizione, solo se M è una società quotata e la partecipazione è tale da consentire a M di esercitare un'influenza dominante o notevole su Y.

3.2 L'allegato B deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una fiduciaria o di una interposta persona. In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate, indicando le azioni prive del diritto di voto, solo nel caso in cui la società "Partecipata" della coppia cui si riferisce l'allegato coincide con la "società oggetto di dichiarazione".

Esempio:
*a) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **a)** del punto **2.3.2.2**, dovrà essere compilato l'allegato B, con l'indicazione di H come "Società fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di B. A sua volta H sarà tenuto all'obbligo di comunicazione in quanto detentore di una partecipazione rilevante. Se H non detiene altre azioni di B, potrà avvalersi della facoltà prevista dall'art.121, comma 2 del Regolamento, a condizione che A indichi che la comunicazione è effettuata anche per conto di H. Altrimenti H dovrà effettuare un'autonoma comunicazione (vedi istruzioni di cui al punto **3.4**).*
*b) Riprendendo la situazione descritta nell'esempio **b)** del punto **2.3.2.2**, dovrà essere compilato l'allegato B, con l'indicazione di H come "Società fiduciaria interposta" che possiede il 30% delle azioni di Y.*

3.3 L'allegato C deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.
In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro **3.3.** il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone".
3.4 Nel quadro **3.4** dell'allegato C devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona che risultino in possesso, sulla base dei rapporti intrattenuti con la società fiduciaria o con l'interposta persona, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione, indicando

i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante, indicando le azioni o quote per le quali il soggetto fiduciante o la persona che ha intestato le azioni all'interposta persona è privo del diritto di voto.

Esempio:
Riprendendo la situazione dell'esempio ***a)*** *del punto* ***2.3.2.2****, H dovrà effettuare una dichiarazione, avendo una partecipazione superiore al 2% in una società quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da H in B a titolo di Intestazione per conto terzi e sarà compilato l'allegato C indicando nel quadro 3.3 il numero di soggetti fiducianti (1), e nel quadro 3.4 i dati anagrafici di A, in quanto soggetto fiduciante, e il 30% come ammontare di azioni date in fiducia.*

3.5 L'allegato D deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da un soggetto che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Pegno", "Usufrutto", "Deposito" o "Diritti di voto per vincoli contrattuali" come titolo del possesso.
Nel quadro **3.5** deve essere indicato il "Numero di soggetti proprietari" delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante".
3.6 Nel quadro **3.6** dell'allegato D, devono inoltre essere indicati i soggetti proprietari delle azioni delle quali sono privati del diritto di voto che risultino in possesso, sulla base dei rapporti intrattenuti con il soggetto partecipante, di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione (2% per le partecipazioni in società quotate e 10% per le partecipazioni delle società quotate in non quotate solo se il proprietario delle azioni è una società quotata), indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro possedute.

Esempio:
a) *Riprendendo la situazione dell'esempio* ***a)*** *del punto* ***3.1****, M dovrà effettuare una dichiarazione, avendo una partecipazione superiore al 2% in una società quotata, dove nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da M in B a titolo di Pegno e sarà compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 il numero di soggetti proprietari (1), e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di A e il 30% come ammontare di azioni possedute senza voto.*
b) *Riprendendo la situazione dell'esempio* ***b)*** *del punto* ***3.1****, nell'ipotesi che la società quotata M sia tenuta all'obbligo di dichiarazione, nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE sarà indicato il 30% detenuto da M in Y a titolo di Pegno e sarà compilato l'allegato D indicando nel quadro 3.5 il numero di soggetti proprietari (1) e nel quadro 3.6 i dati anagrafici di X e il 30% come ammontare di azioni possedute.*

3.7 La compilazione dell'allegato D è da ritenersi non obbligatoria. Peraltro, la Commissione raccomanda ai soggetti dichiaranti di compilare tale allegato, in quanto le informazioni contenute, che possono comunque essere richieste occasionalmente, sono particolarmente utili al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comunicazione e per effettuare riscontri sulla titolarità dei diritti di voto in merito a partecipazioni rilevanti.

4. LA SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di

operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

4.1 Il quadro **4.1** "Operazioni di fusione" deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fusa, nel caso di costituzione di una nuova società. Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi saranno automaticamente assegnate al soggetto incorporante o risultante dalla fusione e saranno considerate azzerate le altre partecipazioni detenute nelle società incorporate.

4.2 Il quadro **4.2** "Dichiarazione di perdita di controllo deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione (vedi istruzioni di cui al titolo **II B)** punto **2.2** e **3.2**).

ALLEGATO N. 14

ALLEGATO 4 C

Modello di comunicazione dei patti parasociali ex art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998

MODELLO 122

COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI EX ART.122 D.LGS. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

QUADRO 1.1 DICHIARANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 1.2 SOCIETA' OGGETTO DEL PATTO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

TOTALE AZIONI ORDINARIE SINDACATE			
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	

Data di stipulazione GG/MM/AAAA
Data di varizione GG/MM/AAAA
Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..
Eventuali osservazioni

QUADRO 1.3 ADERENTE	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

AZIONI ORDINARIE SINDACATE			
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	

QUADRO 1.3 ADERENTE	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

AZIONI ORDINARIE SINDACATE			
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	

QUADRO 1.3 ADERENTE	
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	Se persona giuridica ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

AZIONI ORDINARIE SINDACATE			
numero azioni		in % capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria	

Tracciato record per le comunicazioni in formato elettronico

In questo paragrafo viene descritto il tracciato record per la comunicazione relativa ai patti parasociali ai sensi dell'art 122 del Dlgs n. 58/98. in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

PECULIARITA'

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo 122.

Sono pertanto definiti i tipi record:
- DICHIARAZIONE
- OGGETTO DEL PATTO
- ADERENTE

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:
- SOGGETTO FISICO
- SOGGETTO GIURIDICO

L'identificativo del soggetto è un campo alfanumerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione.
I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:

- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)
- Lun.: Lunghezza e precisione
  (N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)
- Valore: eventuale valore che il campo puó assumere
- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B.
I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.
I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE
Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
ID Dichiarante	Alfa	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y

(*) in formato DDMMYYYY

TIPO RECORD 02

OGGETTO DEL PATTO
Contiene le informazioni relative alla societá oggetto del patto

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Alfa	6		N
Numero azioni ordinarie	Num	11		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 03

ADERENTE
Contiene le informazioni relative alla partecipazione sindacata da ciascun aderente

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Aderente	Alfa	6		N
Numero azioni ordinarie	Num	11		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N

TIPO RECORD 4

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Luogo di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

(*) in formato DDMMYYYY
(**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

TIPO RECORD 5

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Luogo della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N

forma giuridica del soggetto;
(*) in formato DDMMYYYY
(**) obbligatorio per i soggetti italiani;

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE (01) {1}
OGGETTO DEL PATTO (02) {1}
ADERENTI (03) {1,n}
SOGGETTO FISICO (04) {0,n}
SOGGETTO GIURIDICO (05) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalitá..

COMUNICAZIONE 20 aprile 2001.

Modalità di diffusione di studi e statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari. (Comunicazione n. DME/1029755).

Nell'economia dei processi di elaborazione e diffusione delle informazioni attinenti gli emittenti quotati, gli studi effettuati dagli analisti rappresentano un elemento positivo destinato ad integrare e ad arricchire il processo di *disclosure* generato dall'informazione continua sulle notizie *price sensitive.*

Il principio della "*fair disclosure*"stabilito dall'art.114 del TUF, che esclude la possibilità di una diffusione selettiva delle informazioni *price sensitive* nell'ambito delle relazioni tra società emittenti e analisti finanziari e investitori istituzionali[1], trova infatti un'efficace realizzazione attraverso l'analisi specialistica delle informazioni e la sua diffusione al pubblico.

In tale quadro, gli studi rivestono un ruolo crescente nel determinare le scelte di investimento, esercitando, non solo per i loro contenuti ma anche per il mero fatto di essere prodotti, un'influenza significativa sull'andamento del mercato.

Al fine di valorizzare la funzione degli studi e di tutelare l'integrità del mercato è necessario che la realizzazione degli studi risponda a criteri di correttezza comportamentale che assicurino la loro completezza, indipendenza e chiarezza.

Una particolare importanza assumono i problemi che possono sorgere quando chi li diffonde ha un proprio specifico interesse riguardo all'oggetto dello studio. Criticità possono manifestarsi soprattutto quando i soggetti che diffondono gli studi appartengono a gruppi finanziari polifunzionali, nel cui ambito si effettuano attività e si prestano servizi i cui interessi possono influenzare la correttezza comportamentale dell'attività di realizzazione e diffusione di studi. Tale influenza può derivare in particolare dall'esistenza di relazioni di natura strategica, contrattuale o operativa tra il gruppo cui appartiene il soggetto che diffonde lo studio e la società emittente e il gruppo cui essa appartiene, tra le quali possono assumere rilevanza i legami partecipativi o di controllo e la prestazione di servizi di *primary market*, ma anche, in particolari situazioni, l'esistenza di rapporti di credito e di posizioni direzionali aperte sui titoli dell'emittente.

Un'efficace azione volta ad alleviare possibili distorsioni richiede una complementarità tra intervento normativo e autoregolamentazione dei soggetti.

La Commissione ha attuato una modifica dell'attuale art. 69 del Regolamento n. 11971 del 14-05-1999 che si limita alla definizione di alcune condizioni minime di correttezza, con riferimento alla trasparenza sull'esistenza e sull'estensione dei predetti specifici interessi, e ai tempi di diffusione al pubblico degli studi prodotti inizialmente per i propri clienti o soci.

In particolare, nella lettera c) del comma 1, è stato previsto che l'avvertenza nella quale è indicato che chi diffonde gli studi può avere un proprio specifico interesse con riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari e alle operazioni oggetto dell'analisi, debba riportare altresì le ragioni e l'estensione di tali interessi.

La scelta di limitare le modifiche regolamentari risponde ad una duplice esigenza. Da un lato, l'esigenza di definire un quadro regolamentare che non crei distorsioni nell'industria della produzione

---

[1] La Consob, con la raccomandazione n.RM/98090373, ha ribadito il principio che nel corso degli incontri con gli analisti finanziari si eviti che "l'informazione diffusa in tali occasioni alteri sostanzialmente e radicalmente la parità informativa tra i diversi operatori".

di studi, considerato che l'ambito di applicazione definito dall'art. 114, comma 5, del TUF comprende solo gli emittenti quotati, gli intermediari autorizzati e i soggetti legati da rapporti di controllo con essi e che comunque l'*enforcement* sui soggetti esteri appare difficoltosa. Dall'altro, l'esigenza di lasciare aperto l'ambito dell'approfondimento e dell'estensione delle regole di comportamento alle iniziative di autoregolamentazione che i soggetti del mercato saranno in grado di intraprendere.

1. A tale riguardo la Commissione ritiene opportuno precisare i criteri per l'individuazione degli specifici interessi di cui si devono indicare le ragioni e l'estensione, con particolare riferimento agli studi e alle statistiche (di seguito studi) che, per il loro contenuto analitico e/o per la novità delle indicazioni contenute (con riferimento a precedenti consigli forniti o al *sentiment* del mercato), contengono elementi sufficienti per fondare decisioni di investimento.

Nell'indicare le ragioni e l'estensione degli specifici interessi dei soggetti che diffondono studi, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.69, si deve tener conto di tutte le situazioni che, in ragione della loro natura o della loro rilevanza, sono suscettibili, in astratto, di influenzare la correttezza comportamentale dell'attività di realizzazione e diffusione di studi.

Si ritiene pertanto necessario che, al fine di adempiere a quanto stabilito nella citata lettera c), siano valutate le seguenti situazioni, prendendo a riferimento il soggetto che diffonde lo studio (e i soggetti legati da rapporti di controllo con esso), da un lato, e l'emittente (e i soggetti legati da rapporti di controllo con esso):
- la presenza di legami di controllo o di partecipazione rilevante, sia diretti sia indiretti;
- la partecipazione agli organi sociali;
- la prestazione di servizi di finanza aziendale (ad esempio consulenza, partecipazione a consorzi per il collocamento di titoli o per altre operazioni straordinarie, *specialist*, *sponsor*, ecc) resi all'emittente;
- l'esistenza di obblighi di diffusione dello studio derivanti da disposizioni contrattuali (ad esempio previsti dal ruolo di *sponsor*);
- l'emissione di strumenti finanziari collegati ai titoli dell'emittente.

Dovranno peraltro essere valutate tutte le altre eventuali situazioni che, nel caso specifico, sono potenzialmente in grado di condizionare l'indipendenza e l'imparzialità dello studio.

*****

2. La Commissione ritiene inoltre opportuno presentare alcune raccomandazioni al fine di fornire ai soggetti interessati criteri utili perché sia assicurata la completezza, l'indipendenza e la chiarezza degli studi.

Trasparenza sulle fonti

Si raccomanda che negli studi siano evidenziati gli elementi che hanno contribuito alla formazione del giudizio indicando, in relazione ai dati utilizzati, la fonte, l'occasione in cui sono stati ottenuti e la data a cui si riferiscono.

Indipendenza e correttezza degli analisti finanziari

Si raccomanda che i soggetti che diffondono studi adottino procedure interne idonee a garantire l'indipendenza degli analisti finanziari e che prescrivano loro adeguate regole comportamentali. Si raccomanda di indicare i nomi degli autori degli studi, insieme all'eventuale appartenenza ad associazioni di categoria.

Trasparenza su modalità e tempistica di diffusione degli studi

Si raccomanda inoltre che la diffusione degli studi avvenga secondo modalità e tempi omogenei e tendenzialmente costanti e che siano chiaramente descritti in un'apposita avvertenza indicando:

a) il canale utilizzato;

b) il momento di inizio della diffusione;

c) il numero e la tipologia dei soggetti destinatari.

Si raccomanda inoltre che le modalità e i tempi di diffusione siano tali da limitare la loro influenza sul processo di formazione dei prezzi.

Trasparenza sulla continuità della copertura e sulla serie di giudizi espressi

Si raccomanda di indicare se si intende garantire continuità nella copertura dei titoli oggetto dello studio, specificando la frequenza degli aggiornamenti, che dovrebbe comunque tener conto della tempistica dell'informativa contabile periodica e di ogni altro evento eccezionale che si verifichi nella sfera di attività dell'emittente. In ogni caso, dovrebbero essere comunicati eventuali mutamenti della politica di copertura annunciata.

Si raccomanda inoltre che negli studi siano riportati i giudizi precedentemente espressi sui titoli dell'emittente, relativi ad un congruo periodo di tempo, indicando il motivo che ha portato ad una loro eventuale revisione.

Il presidente: SPAVENTA

COMUNICAZIONE 26 aprile 2001.

Criteri operativi per la redazione di annunci pubblicitari concernenti OICR italiani ed esteri e fondi pensione aperti offerti in Italia. (Comunicazione n. DIN/1031371).

PREMESSA

L'articolo 19, comma 1, del Regolamento Emittenti n. 11971/99, come recentemente modificato, ha stabilito il passaggio dell'attività di vigilanza sugli annunci pubblicitari concernenti OICR e fondi pensione aperti alla fase successiva alla diffusione degli stessi. Tale passaggio ha richiesto la definizione di criteri operativi di redazione al fine di garantire il rispetto, da parte dei soggetti interessati, dei principi di correttezza, chiarezza e non ingannevolezza[1].

In particolare, la definizione di uno *standard* redazionale risponde al duplice obiettivo di assicurare la piena comparabilità delle informazioni contenute nei messaggi pubblicitari, in forza dell'applicazione di criteri oggettivamente definiti *ex ante* e resi noti al mercato, e di ridurre al minimo i comportamenti sleali degli intermediari, sia italiani che esteri.

La comunicazione è strutturata in due parti, previa definizione dell'ambito applicativo. Nella prima parte è illustrata la portata delle disposizioni dettate dall'art. 17 del Regolamento Emittenti. Nella seconda sono chiarite le previsioni dell'articolo 18 del suddetto Regolamento, esplicitando le modalità di esposizione dei dati di rendimento degli OICR e dei fondi pensione aperti.

* * *

AMBITO APPLICATIVO

Oggetto e destinatari

1. I presenti *standard* redazionali hanno ad oggetto gli annunci pubblicitari concernenti quote o azioni di OICR italiani ed esteri e di fondi pensione aperti da chiunque diffusi in Italia.

Le modalità di redazione predisposte devono ritenersi applicabili agli OICR e ai fondi pensione aperti collocati in Italia. Si

[1] Gli eventuali codici di autodisciplina dovranno tener conto delle indicazioni interpretative espresse nella presente Comunicazione.

rappresenta, tuttavia, che le peculiari finalità "*previdenziali*" di questi ultimi non consentono l'applicazione di alcune previsioni.

La puntualizzazione dei soggetti destinatari si rende necessaria al fine di chiarire in modo univoco l'applicabilità dell'impianto regolamentare a tutti gli annunci pubblicitari diffusi in Italia, a prescindere dalla nazionalità del soggetto che li veicola.

In tal modo è garantita la parità di trattamento degli intermediari nonché la uniformità delle informazioni destinate al pubblico degli investitori.

Veicoli pubblicitari

2. Le regole si applicano agli annunci pubblicitari trasmessi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione (stampa, radio, televisione, e-*mail*, siti *Web* ....).

Si ritiene, infatti, che la correttezza e non ingannevolezza degli annunci pubblicitari debba essere garantita indipendentemente dal veicolo di comunicazione utilizzato.

Alcune deroghe sono previste esclusivamente per i siti *internet* e le *newsletter* in considerazione del maggiore contenuto informativo delle comunicazioni veicolate.

* * *

Definito l'ambito applicativo degli *standard* redazionali, di seguito se ne delineano i contenuti con riferimento ai "*criteri generali*" contenuti nell'art. 17 del regolamento Consob 11971/99.

CRITERI GENERALI
(Art. 17)

3. L'annuncio pubblicitario non deve risultare ingannevole per l'investitore.

Il messaggio pubblicitario deve ritenersi ingannevole se strutturato in modo da indurre in errore il pubblico degli investitori[2].

---

[2] Il principio è mutuato dall'art. 2, lett. b) del D. Lgs. 74/1992 in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, che definisce ingannevole "*qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico*". Lo stesso principio trova altresì espressione nell'art. 17, comma 2, del Regolamento 11971/99, laddove si richiede che "*Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore*

Conseguentemente la non ingannevolezza deve essere valutata sia con riguardo alle singole espressioni utilizzate (quali, ad esempio i termini "*garantisce*" o " *assicura*" riferiti agli obiettivi di rendimento[3]), sia con riferimento al messaggio pubblicitario nel suo complesso evitando, in particolare, di enfatizzare i "benefici" dell'investimento senza indicare (sia pure sinteticamente) i relativi rischi.

3.1 Le informazioni esposte negli annunci pubblicitari devono essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.

Nell'ipotesi, ad esempio, di descrizione della politica di investimento, l'esposizione deve essere chiara e coerente con il profilo di rischio - rendimento indicato nel prospetto informativo, al fine di evitare erronee percezioni delle caratteristiche del prodotto offerto.

3.2 Ogni annuncio pubblicitario deve riportare l'avvertenza "*prima dell'adesione leggere il prospetto informativo*" in modo leggibile. Negli annunci diffusi a mezzo radio o televisione tale avvertenza deve essere riprodotta a voce.

La riproduzione dell'avvertenza deve avvenire con caratteri di stampa tali da garantirne una agevole ed immediata lettura e, nel caso di utilizzo di strumenti audiovisivi, l'ascolto della stessa deve risultare agevole.

3.3 Devono essere indicate le fonti dei risultati di statistiche, studi ed elaborazione-dati riportati nell'annuncio pubblicitario; le affermazioni di preminenza possono essere adoperate solo se fondate su dati oggettivi e documentabili.

L'esposizione delle fonti dei dati menzionati nell'annuncio consente di verificarne la congruenza nonché la reale portata ed oggettività.

Le affermazioni di preminenza (quali, ad esempio, "*la più grande società di gestione*", "*il miglior fondo*", "*il prodotto più innovativo*"...) possono essere supportate anche attraverso

---

circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento".

[3] La precisazione è valida per i fondi comuni diversi dai fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale o con rendimento garantito.

elaborazioni di dati non derivanti necessariamente da fonti terze ed indipendenti rispetto alla società di gestione, a condizione che i criteri di elaborazione siano oggettivi.

3.4 Negli annunci pubblicitari possono costituire oggetto di comparazione solo prodotti caratterizzati da parametri di rischio-rendimento omogenei (in termini di natura e misura).

I prodotti oggetto dell'annuncio potranno essere confrontati solo con altri prodotti e parametri omogenei sotto il profilo dei rischi (finanziario, creditizio, legale...). I parametri di confronto dovranno essere esposti e i relativi dati pubblicamente disponibili.

Inoltre, nell'ipotesi di fondi pensione, il criterio di omogeneità risulta rispettato anche se il confronto è effettuato tra prodotti "*che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi*" (quali, ad esempio, le polizze assicurative). I prodotti confrontati devono, comunque, avere profili di rischio-rendimento omogenei e la comparazione deve avvenire nel rispetto del principio di correttezza. E' necessario, cioè, descrivere, sia pure sinteticamente, le differenti caratteristiche dei prodotti comparati.

* * *

ILLUSTRAZIONE DI RENDIMENTI CONSEGUITI E DI ALTRI DATI
(Art. 18)

Con riguardo alle modalità di illustrazione dei rendimenti conseguiti, l'art. 18 del regolamento emittenti, come recentemente modificato, ne ha svincolato l'esposizione dai criteri previsti per il prospetto informativo.

Tale modifica, connessa alle diverse finalità del prospetto rispetto all'annuncio pubblicitario, richiede che le modalità di illustrazione dei rendimenti conseguiti siano definite in modo puntuale sia per quanto concerne l'arco temporale di riferimento che relativamente alle modalità di rappresentazione.

Le modalità di rappresentazione che di seguito si delineano devono ritenersi sempre e comunque valide, indipendentemente dal veicolo utilizzato per la diffusione dell'annuncio. In particolare, nell'ipotesi di trasmissione dell'annuncio attraverso strumenti audiovisivi tutte le avvertenze di seguito evidenziate devono essere riprodotte anche a voce.

4. <u>I rendimenti degli OICR italiani o esteri riportati negli annunci pubblicitari sono confrontati con i relativi *benchmark*.</u>

Ogni *performance* pubblicizzata deve essere accompagnata dall'esposizione del rendimento conseguito dal *benchmark* nel medesimo periodo di riferimento, al fine di permettere sempre all'investitore un agevole raffronto con il profilo di rischio/rendimento prescelto.

4.1 <u>I rendimenti devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali</u>.

In caso di esposizione di rendimenti al lordo degli oneri fiscali la relativa avvertenza deve risultare facilmente leggibile.

La unica puntualizzazione rispetto al dettato regolamentare riguarda la richiesta di una adeguata evidenza dell'avvertenza relativa alla eventuale esposizione dei dati di rendimento al lordo degli oneri fiscali. L'avvertenza deve essere riprodotta adeguatamente anche attraverso strumenti audiovisivi.

4.2 <u>L'annuncio pubblicitario che espone i rendimenti conseguiti, deve riportare l'avvertenza "*non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro*" in modo leggibile</u>.

Tale avvertenza deve essere inserita all'interno dell'annuncio pubblicitario ogni volta in cui siano reclamizzati i rendimenti conseguiti. La stessa avvertenza, inoltre, deve essere evidenziata con modalità tali da permetterne l'agevole lettura o ascolto da parte dell'investitore.

* * *

<u>MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI RENDIMENTI</u>

Per quanto riguarda le modalità di esposizione dei dati di rendimento, l'articolo 18 richiede al redattore dell'annuncio di specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento.

Tale periodo è individuato avendo riguardo dei principi generali di correttezza e non ingannevolezza dell'annuncio oltre che della necessità, prevista al comma 2 del medesimo articolo, di rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento.

In particolare, l'annuncio pubblicitario deve ritenersi corretto e potenzialmente non ingannevole se i rendimenti conseguiti sono riferiti ad un arco temporale minimo significativo, individuato nei 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.

E' necessario, quindi, che il messaggio pubblicitario riporti alcune rappresentazioni, numeriche e/o grafiche, dei rendimenti conseguiti con facoltà di indicare ulteriori dati aggiuntivi (rappresentazioni eventuali).

Opportune deroghe sono dettate per i fondi operativi da meno di 12 mesi (o che abbiano recentemente subito significative variazioni nella politica di investimento) e per i fondi pensione.

Rappresentazioni necessarie dei rendimenti

5. E' necessario che l'annuncio pubblicitario contenga i seguenti dati numerici e/o rappresentazioni grafiche relativi ad intervalli temporali definiti con cadenza trimestrale:

Dati numerici:

A. *Performance* conseguita dal fondo/comparto negli ultimi 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o 31 dicembre);

B. Rendimento medio annuo composto del fondo/comparto relativo agli ultimi tre o cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono disponibili è possibile riportare il rendimento medio annuo composto per due anni. In alternativa al rendimento medio annuo composto possono essere esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati.

***Rappresentazioni grafiche*:**

C. Grafico lineare rappresentante i rendimenti degli ultimi 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio;

D. Grafico lineare o istogramma dei rendimenti relativi agli ultimi tre o cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio

(mediante grafico lineare o istogramma per ciascuno degli anni considerati). Se tali dati non sono disponibili è possibile rappresentare i rendimenti per due anni.

Le rappresentazioni necessarie richieste costituiscono dati o rappresentazioni grafiche "*minime*" da riportare nell'annuncio pubblicitario. Pertanto, con particolare riferimento al punto *sub* B, è comunque possibile riportare congiuntamente i rendimenti riferiti a 3 e a 5 anni. E' altresì possibile riportare le rappresentazioni grafiche unitamente a quelle numeriche.

L'individuazione dei lassi temporali di riferimento delle rappresentazioni è volta ad evitare che l'attenzione del sottoscrittore sia attirata esclusivamente mediante l'esposizione di un dato di rendimento di breve periodo.

La rappresentazione delle *performance* conseguite dal fondo anche nel medio-lungo periodo consente di attenuare l'effetto segnaletico delle *performance* di breve periodo. Questi ultimi dati di rendimento potrebbero, infatti, non risultare significativi in relazione all'orizzonte temporale dell'investimento proposto, come nel caso, ad esempio, di un fondo azionario.

Tutte le rappresentazioni necessarie sono riportate con adeguata evidenza.

Rappresentazioni eventuali dei rendimenti

5.1 In aggiunta alle rappresentazioni necessarie è possibile pubblicizzare i rendimenti riferiti a multipli di 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio, fino a 120 mesi.

L'arco temporale di riferimento deve essere sempre indicato nell'annuncio. Per il materiale pubblicitario a diffusione continuativa (quali le *brochure*), la diffusione dell'annuncio coincide con la data di immissione sul mercato, che deve essere indicata nel materiale pubblicitario.

Le rappresentazioni eventuali dei rendimenti vanno riferite ai multipli di 12 mesi, fino ad un massimo di 120 mesi, che decorrono, a ritroso, dall'ultimo giorno del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio (ad esempio, un annuncio diffuso il 20 aprile può riportare il rendimento conseguito dal fondo/comparto riferito a multipli di 12 mesi, fino ad un massimo di 120 mesi, che decorrono dal 30 marzo dello stesso anno).

Fondi operativi da meno di 12 anni

Per i fondi operativi da meno di 12 mesi o le cui politiche di investimento hanno subito recentemente significative variazioni, ad eccezione dei fondi pensione, si applicano le seguenti regole:

5.2 I rendimenti conseguiti da fondi/comparti operativi da meno di 12 mesi possono essere pubblicizzati purché riferiti ad un lasso temporale minimo di 6 mesi. E' necessario che l'arco temporale di osservazione delle *performance* abbia come giorno di partenza il giorno di inizio dell'operatività del fondo/comparto e come data di rilevazione finale l'ultimo giorno del mese solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. In tal caso è riportata l'avvertenza "*Il fondo è operativo dal...*".
Le medesime rappresentazioni dei rendimenti sono estese ai fondi/comparti operativi da più di sei mesi, ma la cui politica di investimento ha subito variazioni di rilevo. In tal caso è riportata l'avvertenza "*Il fondo ha cambiato politica di investimento dal.......*".

Si è ritenuto opportuno consentire la diffusione di annunci pubblicitari anche per i fondi/comparti neocostituiti che hanno superato almeno 6 mesi dall'avvio dell'operatività, in quanto la conoscenza del prodotto da parte del pubblico nei primi mesi del lancio risulta determinante per il buon avvio del fondo/comparto.

I dati di rendimento possono, pertanto, essere pubblicizzati purché riferiti comunque ad un lasso temporale minimo di sei mesi (in linea con i rendiconti semestrali). Non appena il prodotto avrà raggiunto i quattro trimestri solari di operatività, potrà pubblicizzare le proprie *performance* con le modalità ordinarie di cui al punto 5.

5.3 Se il fondo/comparto ha superato i primi 12 mesi di operatività, ma non quattro trimestri solari, i dati di rendimento sono riferiti ai 12 mesi conclusi dalla data del lancio.

Ad esempio, un fondo operativo dal 20 luglio del 2000, a decorrere dal 31 luglio 2001 e per il periodo da agosto a settembre 2001, potrà pubblicizzare le *performance* relative al periodo 31/07/00-31/07/01.

Nell'esempio proposto, infatti, i dati di rendimento a 12 mesi avrebbero potuto essere pubblicizzati solo dopo il 30/09/01, in quanto l'ultimo giorno del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio sarebbe stato il 30/06/01,

data in cui il fondo non avrebbe avuto almeno 12 mesi di operatività.

La deroga esposta consente di pubblicizzare i rendimenti relativi ai primi 12 mesi di operatività fino a quando non siano decorsi 12 mesi dal trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.

Le peculiari finalità previdenziali dei fondi pensione rendono opportuna una ulteriore differenziazione nella rappresentazione dei rendimenti, caratterizzata dall'enfasi sull'orizzonte temporale di medio - lungo periodo.

Fondi pensione: rappresentazioni necessarie dei rendimenti

5.4 <u>E' necessario che l'annuncio pubblicitario contenga i seguenti dati numerici e/o rappresentazioni grafiche relativi ad intervalli temporali definiti con cadenza trimestrale</u>:

Dati numerici:

A. Rendimento medio annuo composto del fondo/linee di investimento relativo agli ultimi cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono disponibili (anche a seguito di variazioni significative della politica di investimento) è riportato il rendimento medio annuo composto per il minor periodo di disponibilità, con un minimo di un anno.
In alternativa al rendimento medio annuo composto possono essere esposti i dati con riferimento a ciascuno degli anni considerati.

Rappresentazioni grafiche:

B. Grafico lineare o istogramma dei rendimenti degli ultimi cinque anni decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio. Se tali dati non sono disponibili è possibile rappresentare i rendimenti per il minor periodo di disponibilità, con un minimo di un anno.

Le rappresentazioni necessarie richieste costituiscono dati o rappresentazioni grafiche "*minime*" da riportare nell'annuncio pubblicitario. Pertanto è possibile riportare le rappresentazioni grafiche unitamente a quelle numeriche. Tutte le rappresentazioni devono avere adeguata evidenza.

Fondi pensione: rappresentazioni eventuali dei rendimenti

5.5 In aggiunta alle rappresentazioni necessarie è possibile pubblicizzare i rendimenti riferiti a multipli di 12 mesi decorsi alla fine del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio, fino a 120 mesi. L'arco temporale di riferimento deve essere sempre indicato nell'annuncio.

Le rappresentazioni eventuali dei rendimenti sono comunque riferite a multipli di 12 mesi, fino ad un massimo di 120, che decorrono, a ritroso, dall'ultimo giorno del trimestre solare concluso più prossimo alla data di diffusione dell'annuncio.

* * *

PARTICOLARI MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE DELLE PERFORMANCE

6. I rendimenti non possono essere riferiti ad aggregati di fondi o comparti con profili di rischio - rendimento non omogenei.

In linea generale, la diffusione di annunci pubblicitari riferiti a dati di rendimento di fondi/comparti aggregati e non omogenei dal punto di vista del rischio appare pregiudizievole del rispetto del principio di correttezza informativa, in quanto non consente di attribuire i rendimenti ad un ben individuato fondo/comparto. Anche l'eventuale adozione di criteri di ponderazione pregiudica il rispetto di tale principio, in quanto l'attenzione dell'investitore sarebbe "*catturata*" con *performance* non direttamente riferite al suo potenziale profilo di rischio-rendimento.

6.1 L'esposizione di dati comparativi di rendimento risultanti dalla predisposizione di classifiche può avvenire a condizione che siano almeno indicati: a) la categoria di appartenenza; b) il periodo di osservazione, che è pari a 12 mesi o suoi multipli; c) un indicatore del rischio sopportato dal fondo/comparto. La classifica va stilata per prodotti con profili di rischio/rendimento omogenei ed è riferita ad un campione significativo dell'universo dei prodotti considerati.

L'utilizzo di classifiche nell'annuncio pubblicitario è consentito a condizione che sia garantita l'omogeneità del confronto tra i fondi/comparti sia *ex ante*, attraverso la categoria di appartenenza, che *ex post*, mediante un indicatore di rendimento

corretto per il rischio effettivo (quale, ad esempio, l'indice di *Sharpe*).

I criteri indicati, da intendersi quali criteri "*minimi*" per la stesura di una classifica adeguata, devono essere applicati ad un campione significativo di fondi/comparti (relativamente all'intero universo della categoria di appartenenza); le modalità di costruzione della classifica, inoltre, devono essere pubblicamente disponibili.

Per categoria di appartenenza deve intendersi un "*aggregato*" di fondi/comparti omogenei dal punto di vista delle strategie gestionali e degli obiettivi di investimento che, in Italia, può concretamente tradursi nell'appartenenza alla medesima categoria Assogestioni. Per i fondi/comparti esteri non classificati in tali categorie è possibile fare riferimento alle analoghe categorie stilate dalle Associazioni nazionali. Per quanto concerne i fondi pensione, gli "*aggregati*" omogenei idonei alla individuazione delle categorie devono essere identificati anche con riferimento agli obiettivi di rendimento.

La regola deve intendersi estesa anche alle classifiche, comunque stilate da soggetti terzi ed indipendenti dalla società di gestione che diffonde il materiale pubblicitario, da cui derivi l'attribuzione di premi.

L'esposizione nell'annuncio di premi conseguiti deve, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei principi di correttezza evitando le omissioni da cui potrebbe derivarne l'ingannevolezza. Risulta indispensabile, quindi, l'indicazione del periodo di riferimento della classifica, della fonte dei dati, e dell'entità del campione considerato, mentre non corretta risulterebbe l'esposizione di un premio attribuito ad un fondo/comparto di cui è stato variato il *team* di gestione.

* * *

ALTRE FORME DI COMUNICAZIONI VOLONTARIE AGLI INVESTITORI A CONTENUTO PROMOZIONALE

Per le "*comunicazioni volontarie*" a contenuto promozionale quali, a titolo esemplificativo, *newsletter*, *report* periodici e siti *internet*, si ritiene di poter introdurre delle differenziazioni in senso estensivo in considerazione della maggiore rilevanza del contenuto informativo e della ridotta possibilità di individuare

lassi temporali di osservazione delle *performance* in modo opportunistico (è il caso dei siti *internet* con struttura predefinita).

Con particolare riferimento alla rete *internet,* tutte le tipologie di comunicazioni contenute nei siti *web* devono ispirarsi ai principi generali dettati in tema di annunci pubblicitari. Devono, inoltre, osservare i criteri di esposizione dei dati di rendimento di seguito illustrati.

7. E' necessario che le comunicazioni a contenuto promozionale (quali *newsletter, report* periodici, pagine *web*..), contengano le rappresentazioni di cui ai punti 5 o 5.4. Inoltre, è consentito riportare le *performance* anche con riferimento ad intervalli temporali diversi da quelli previsti per le rappresentazioni eventuali.
Se i rendimenti sono riferiti a lassi temporali inferiori ai 12 mesi è possibile non riportare il *benchmark*.

Gli ulteriori periodi temporali di riferimento per l'illustrazione dei rendimenti sono pari alla periodicità dell'invio del *report* o della *newsletter*, con il minimo di un mese.
Per i siti *web*, i dati di rendimento riferiti a periodi diversi potranno essere esposti nel caso in cui l'investitore disponga di un *database* liberamente interrogabile (in questo caso le *query* potranno avere ad oggetto qualsiasi tipo di dato sui rendimenti quali ad una settimana, un mese, due mesi...) o il sito sia strutturato in modo da aggiornare periodicamente i dati a scadenze predefinite.

7.1 Se sono forniti dettagli della composizione del patrimonio, occorre evidenziare il merito creditizio degli emittenti e la durata media finanziaria dei titoli di debito, nonché la composizione geografica e settoriale dei titoli azionari.

Le *newsletter* e gli altri *report* periodici diffusi agli investitori su base volontaria e concernenti fondi/comparti obbligazionari o bilanciati dovranno evidenziare - se presente e rilevante - la percentuale di titoli non *"investment grade"* che compongono il portafoglio e la *duration* media della componente obbligazionaria qualora diffondano dati sulla composizione del portafoglio.

7.2 Le comunicazioni volontarie a contenuto promozionale devono essere redatte in modo chiaro predisponendo, nel caso di utilizzo di termini tecnici, un'apposita *legenda* o, per i siti *internet*, modalità di consultazione.

La predisposizione di modalità di consultazione di facile utilizzo per l'investitore, quali un glossario, consente una più agevole comprensione dei termini tecnici utilizzati.

Tutte le informazioni presenti nei siti *web* devono essere rese agevolmente fruibili al "navigatore" anche attraverso la predisposizione, se del caso, di *link* esplicativi.

Con particolare riferimento alla esposizione delle *performance,* risulta opportuna la previsione di un'avvertenza che raccomandi la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere; in alternativa, può essere riportata una sintetica descrizione delle strategie di investimento adottate.

Il presidente: SPAVENTA

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Integrazioni alla delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13106).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche ed integrazioni al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti;

RITENUTA l'opportunità di integrare la delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 allo scopo di semplificare la numerazione delle note apposte agli allegati del menzionato regolamento;

DELIBERA:

1. Il punto I della delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 è integrato come segue:

"* Nell'Allegato 1B - Parte terza le note agli schemi di ciascuno dei prospetti da 1 a 18 hanno numerazione separata e progressiva a partire dal numero 1".

2. Negli Allegati nn. 2, 3 e 11 della citata delibera n. 13086 sono apportate le seguenti modifiche:

• Allegato n. 2 - le note da 36 a 45 assumono i numeri da 3 a 12;

• Allegato n. 3 - le note da 107 a 109 assumono i numeri da 1 a 3;

• Allegato n. 11 - la nota 1 assume il numero 2.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 maggio 2001

Il presidente: SPAVENTA

DELIBERAZIONE 22 maggio 2001.

Ulteriore integrazione alla delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13130).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTA la delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 recante modifiche ed integrazioni al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti;

RITENUTA la necessità di integrare la citata delibera n. 13086 allo scopo di coordinare il disposto dell'art. 33 del menzionato regolamento con il nuovo testo dell'art. 19 dello stesso regolamento;

Delibera:

Il punto I della delibera n. 13086 del 18 aprile del 2001 è integrato come segue:

«Nell'art. 33, comma 2, le parole "19, comma 1" sono sostituite con le parole "19, comma 2"».

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 22 maggio 2001

p. *Il presidente:* CARDIA

01A4874 - 5032

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651434/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 13.500
€ 6,97